Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 giugno 1976** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. **1004**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di farmacia dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di biochimica applicata della facoltà di farmacia dell'Università di Bologna;

Viste le deliberazioni della facoltà di farmacia e del senato accademico dell'Università degli studi di Bologna, rispettivamente adottate il 20 giugno 1974 e 12 novembre 1974;

Vista la nuova deliberazione della facoltà di farmacia dell'Università di Bologna adottata il 15 luglio 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un altro posto di assistente ordinario alla cattedra in soprannumero di chimica biologica della facoltà di farmacia dell'Università di Bologna, al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra in soprannumero di chimica biologica della facoltà di farmacia dell'Università di Bologna del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di biochimica applicata della stessa facoltà dell'Università di Bologna con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971 sopracitato;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Bologna hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche della cattedra di biochimica applicata;

Considerato che il consiglio della facoltà di farmacia dell'Università di Bologna nell'adunanza del 15 luglio 1975 ha dichiarato l'affinità fra i due insegnamenti;

Ritenuto che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di biochimica applicata risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Laura Pasquali nata Landi e che la stessa ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra in soprannumero di chimica biologica della facoltà di farmacia dell'Università di Bologna;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica del posto di assistente di ruolo della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di biochimica applicata della facoltà di farmacia dell'Università di Bologna con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, è attribuito alla cattedra in soprannumero di chimica biologica della stessa facoltà dell'Università di Bologna, a decorrere dal 1° novembre 1975.

La dott.ssa Laura Pasquali nata Landi, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferita, con il proprio consenso, alla cattedra in soprannumero di chimica biologica della facoltà di farmacia dell'Università di Bologna, a decorrere dal 1° novembre 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1976, n. **388**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo, in Venezia.

N. 388. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo, in frazione Favaro Veneto del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 1976.

Nuove determinazioni dei compensi per la riproduzione di brani o parti di opere tutelate in antologie scolastiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti l'art. 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e l'art. 22 del regolamento di esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1639;

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1968, relativo alla determinazione dei criteri per le riproduzioni in antologie scolastiche di brani o parti di opere letterarie, scientifiche e musicali tutelate;

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione dei suddetti criteri;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Sulla proposta del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in adunanza generale;

Decreta:

Art. 1.

Salvo diretto accordo tra le parti, l'equo compenso dovuto agli autori per le riproduzioni in antologie scolastiche di brani o parti di opere tutelate è determinato come segue:

a) per la prosa in L. 4.000 a pagina, ragguagliata a 2000 lettere;

b) per la poesia in L. 4.000 a pagina;

c) per le opere musicali in L. 1.000 a battuta.

Art. 2.

I suddetti compensi sono corrisposti a stralcio per cinque anni solari per la prosa e la poesia e per tre anni solari per opere musicali, a decorrere dall'anno della pubblicazione, che dovrà essere indicato nella antologia.

Art. 3.

La riproduzione nelle antologie dovrà essere accompagnata dalla menzione delle indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'art. 70 della legge (titolo dell'opera, nome dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta).

L'editore dell'antologia darà notizia della riproduzione all'editore dell'opera letteraria, scientifica o musicale dalla quale il brano o la battuta sono stati tratti.

Art. 4.

L'editore dell'antologia notificherà all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, all'atto della pubblicazione dell'antologia stessa, che l'importo dei compensi è a disposizione dell'autore. A tale notificazione farà seguito, entro i termini prescritti, il deposito dell'opera previsto dall'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 5.

Il decreto interministeriale 10 dicembre 1968 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1976

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

(6256)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1975.

Valore e caratteristiche tecniche di due francobolli ordinari aventi come soggetti opere di Guido Reni e Armando Spadini.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le fontane d'Italia, l'arte italiana, i ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il turismo;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1974, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1975, di altri valori appartenenti alle suddette serie, di cui due, facenti parte della serie « Arte italiana », aventi come soggetti opere di Guido Reni e Armando Spadini;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1351 dell'11 giugno 1975;

Decreta:

Sono emessi, nel valore unico di L. 90, due francobolli della serie ordinaria « Arte italiana », aventi come soggetti opere di Guido Reni e Armando Spadini.

Detti francobolli sono stampati in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 48; formato stampa: mm 36 × 44; dentellatura: 14; foglio: 25 esemplari; colori: quadricromia, ottenuta con un colore calcografico e tre colori offset.

La vignetta del francobollo dedicato al Reni riproduce un particolare dell'« Aurora », affresco che l'artista eseguì per la decorazione del casino Rospigliosi di palazzo Pallavicini, in Roma. Entro il doppio filo di cornice, in alto, è posta la leggenda « GUIDO RENI 1575-1642 »; entro la vignetta, in basso, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « L. 90 ».

La vignetta del francobollo dedicato allo Spadini riproduce l'« Autoritratto con la moglie », dipinto ad olio conservato nella Galleria nazionale di arte moderna, in Roma. Entro il doppio filo di cornice, in alto, è posta la leggenda « ARMANDO SPADINI 1883-1925 »; entro la vignetta, in basso a sinistra, la parola « ITALIA »; in alto a sinistra, l'indicazione del valore, « L. 90 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1975

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1976
Registro n. 26 Poste, foglio n. 229

(6190)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1975.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del centenario della unificazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale,

sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1975, n. 113, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1975, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1357 del 6 agosto 1975;

Decreta:

E' emesso un francobollo celebrativo del centenario della unificazione degli archivi di Stato, nel valore di L. 100.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; tiratura: quindici milioni di esemplari; foglio: 50 esemplari; policromia (quattro colori).

La vignetta riproduce una composizione simbolica, ispirata al profilo dell'« Italia turrita » e costruita con elementi tipici di apparecchiature elettroniche e d'archivio.

In alto e sul lato destro è posta la leggenda « CENTENARIO UNIFICAZIONE ARCHIVI DI STATO ».

In basso, l'indicazione del valore « L. 100 », e la parola « ITALIA ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1975

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1976
Registro n. 26 *Poste, foglio n.* 233

(6188)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Modificazioni alla voce n. 16 del decreto ministeriale 10 dicembre 1975, concernente le tariffe postali per l'estero.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione postale universale stipulata a Losanna il 5 luglio 1974 e relativo protocollo finale, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1975, n. 684;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 29 dicembre 1975;

Vista la raccomandazione formulata dal congresso di Losanna 1974, con la quale le amministrazioni aderenti sono state invitate a ridurre o a non percepire la tassa di presentazione in dogana per gli invii contenenti libri, cataloghi, riviste e scritti periodici rappresentanti un valore educativo, scientifico, culturale o economico per la collettività;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la raccomandazione predetta;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

La voce 16 della tabella annessa al decreto ministeriale 10 dicembre 1975 è modificata come segue:

16. — Tassa per la presentazione in dogana all'importazione:

per ogni invio di corrispondenza . . . . L. 450

per ogni sacco speciale di stampe di peso superiore a kg 2 (se trattasi di libri kg 5) . . » 900

(per gli invii e i sacchi speciali contenenti libri, cataloghi di opere librarie, riviste e scritti periodici la tassa è riscossa solo nel caso che gli oggetti siano gravati di dazi doganali, tra i quali non è compresa l'I.V.A.)

per ogni pacco . . . . » 900

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1976
Registro n. 35 *Poste, foglio n.* 380

(6554)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1976.

Cancellazione di tre varietà di specie agrarie dai registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 7 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 9 aprile 1973, con il quale sono state iscritte, nei registri predetti le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla

legge 28 aprile 1938, n. 564 e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1967 e 5 dicembre 1967, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 19 dicembre 1967 e n. 319 del 22 dicembre 1967;

Considerato che a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* numero 95 del 10 aprile 1974 — Regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 — l'iscrizione delle varietà è valida dieci anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno in cui è stata disposta l'iscrizione medesima;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 24 febbraio 1975, relativo alla nomina, per il triennio 1975-77, dell'anzidetta commissione;

Visto il verbale n. 10 in data 18 febbraio 1976, con il quale il presidente della predetta commissione propone al Ministro per l'agricoltura e le foreste la cancellazione di alcune varietà di specie agrarie;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Sono cancellate con decorrenza 31 dicembre 1977, dai registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, le seguenti varietà di specie agrarie:

Riso: Ardizzone e Roncarolo;
Mais: Etruria 280.

Roma, addì 22 aprile 1976

Il Ministro: MARCORA

(6320)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1976.

Cancellazione di quattordici varietà di specie agrarie dai registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 9 aprile 1973, con il quale sono state iscritte, nei predetti registri le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 28 aprile 1938, n. 564 e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i decreti ministeriali 3 marzo 1973, 2 novembre 1973, 7 novembre 1973 e 5 gennaio 1974, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente nel n. 93 del 10 aprile 1973, n. 1 del 2 gennaio 1974, n. 332 del 28 dicembre 1973 e n. 33 del 5 febbraio 1974, con i quali sono state iscritte nei registri medesimi, alcune specie di varietà agrarie;

Viste le domande presentate dai responsabili della conservazione in purezza di alcune varietà di specie agrarie, con le quali sono state richieste la cancellazione delle varietà stesse dai registri istituiti con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;

Considerato che, a norma dell'art. 20 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, la cancellazione dai registri è subordinata al parere di apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 24 febbraio 1975, relativo alla nomina, per il triennio 1975-77, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 491 del 23 febbraio 1976, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 18 febbraio 1976, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la cancellazione dai registri delle varietà, quattordici varietà agrarie;

Visto il verbale della predetta adunanza del 18 febbraio 1976;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Sono cancellate dai registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà di specie agrarie:

Mais: Funk's G 77 - Funk's G 4652 - Funk's G Lider - Funk's G Best - Funk's G Lion - Funk's G 4411 - Funk's G 69930 - Ted (RK 33) - Jack (R 282).
Frumento tenero: Iseo - Idro.
Orzo distico: Amsel.
Avena sativa: Candida.
Festuca rossa: Famosa.

Roma, addì 22 aprile 1976

Il Ministro: MARCORA

(6321)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1976.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano della somma di lire 15 miliardi, quota residua dell'intera disponibilità prevista, per l'anno 1975, nella spesa per l'acquisto di veicoli per il trasporto pubblico.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 702, di approvazione del bilancio dello Stato per il 1976;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella seduta del 27 novembre 1975 sui criteri da adottare per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 17 di cui sopra;

Visto l'art. 78 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica 13 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1976, registro n. 1, foglio n. 132, con il quale è stata ripartita tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano la somma di lire 15 miliardi, come prima quota dell'intera disponibilità per l'anno 1975, sul cap. 7082 - esercizio 1976 (di nuova istituzione) dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 31 marzo 1976, n. 111805, registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1976, registro n. 10, foglio n. 192, con il quale è stata assegnata — come quota residua dell'intera disponibilità per l'anno 1975 — la somma di lire 15 miliardi sul cap. 7082 - esercizio 1976 (di nuova istituzione) dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per gli interventi previsti per l'anno 1975;

Ritenuto di dover ripartire la somma di lire 15 miliardi quale quota residua della disponibilità di lire 30 miliardi per l'anno 1975 al fine di mettere le regioni in grado di erogare con la massima urgenza i contributi previsti dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, per soddisfare le esigenze dei servizi di trasporto pubblico;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano della somma di lire 15 miliardi quale quota residua dei contributi previsti, per l'anno 1975, dall'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, è determinata come segue:

Regioni e province autonome	Lire
Piemonte	1.135.836.000
Lombardia	2.005.356.000
Veneto	1.062.243.000
Liguria	460.789.000
Emilia-Romagna	1.031.148.500
Toscana	990.057.000
Umbria	258.597.500
Marche	393.735.000
Lazio	1.317.643.500
Abruzzo	381.224.500
Molise	119.574.000
Campania	1.360.806.500
Puglia	955.696.500
Basilicata	223.544.500
Calabria	578.716.500
Friuli-Venezia Giulia	344.392.000
Valle d'Aosta	61.418.500
Sicilia	1.282.054.000
Sardegna	581.917.500
Trento	213.750.000
Bolzano	241.500.000
	15.000.000.000

Art. 2.

La spesa di lire 15 miliardi derivante dal presente decreto graverà sul cap. 7082 - esercizio 1976 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1976

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1976
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 150

(6325)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1976.

Nomina del presidente e del vice presidente del Registro italiano navale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, relativo al riodinamento del Registro italiano navale;

Visto il verbale relativo alla riunione del 26 aprile 1976 del consiglio di amministrazione del Registro italiano navale dal quale risulta che i consiglieri dottor Francesco Coniglio e dott. Mario Luzzatto sono stati, rispettivamente, eletti alla carica di presidente e vice presidente del Registro stesso;

Accertata la regolarità della nomina;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Francesco Coniglio e del dott. Mario Luzzatto alla carica di presidente e di vice presidente del Registro italiano navale per il quadriennio 1976-80.

Roma, addì 30 aprile 1976

Il Ministro: GIOIA

(6813)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Villamar.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 settembre 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della piazza della chiesa di San Pietro e case limitrofe nel comune di Villamar (Cagliari);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Villamar (Cagliari);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Vista la necessità, in applicazione dell'art. 3, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di includere nel vincolo, oltre i due lati della piazza in questione già inclusi nell'area tutelata, anche gli altri due lati della piazza, per gli evidenti caratteri di omogeneità e unitarietà che gli stessi presentano con gli edifici vincolati;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè rappresenta uno dei tipici centri agricoli del Campidano di Cagliari che ancora conserva intatto il tessuto urbano tradizionale, rivestendo inoltre un ruolo di particolare importanza sia per la presenza della chiesa romanica di San Pietro, sia per il valore degli edifici che la circondano. Si tratta di architetture che, conferiscono alla piazza un carattere rigorosamente unitario che va decisamente conservato dal punto di vista architettonico e da quello urbanistico; i muri in pietrame ben connesso, le vie irregolari che si aprono su prospettive di rustico sapore paesano, le facciate ottocentesche ornate da balconcini in ferro ricalcanti antichi motivi spagnoleschi e, non ultimo, il terrapieno su cui sorge la chiesa romanica dalla doppia abside, felicemente sposata con ulivi e acacie ombrose, sono tutti elementi d'incomparabile bellezza paesistica che costituiscono un quadro naturale ed un insieme di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona, costituita dalla piazza della chiesa di San Pietro e case limitrofe, sita nel territorio del comune di Villamar (Cagliari), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è costituita dai seguenti mappali: foglio 17, allegato *A* e *B*, mappali: 494*a*, 495, 595, 595*a*, 453, 452, 452*a*, 452*b*, 451*a*, 881, 445, 1006, 1006*A*, 443, 443*a*, 848, 847*d*, 847*c*, 397, 397*a*, 399*a*, 401, 401*a*.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

Il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Villamar provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro il termine previsto dalla legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, addì 22 maggio 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Il giorno 4 del corrente mese di settembre 1972, in seguito ad invito diramato dal soprintendente, con nota n. 1707 del 20 agosto c.a., per incarico del presidente della commissione, si è riunito alle ore 18, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie in via Caprera, 9, la commissione per le bellezze naturali della provincia di Cagliari.

Sono posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

VILLAMAR: elenco delle località tradizionali.

(*Omissis*).

Il presidente, constatato legale il numero dei convenuti dichiara aperta la seduta ed invita l'arch. Salinas a voler illustrare quanto posto all'ordine del giorno per il comune di Villamar.

Il soprintendente spiega al delegato del comune di Villamar, che si è presa la decisione di vincolare ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la piazza antistante la chiesa romanica di San Pietro e le case attorno ad essa, in modo da salvaguardarle da eventuali distruzioni o deturpazioni e lo invita pertanto a voler esprimere il suo parere. L'interpellato dichiara di essere pienamente d'accordo sul vincolo, però fa una riserva in quanto dovrebbe prima informare il sindaco e la giunta. L'architetto Salinas gli precisa che il suo voto non impegna il suo consiglio comunale, ma è un suo parere personale quale rappresentante del sindaco.

Dopo tale precisazione poichè il delegato del comune è pienamente d'accordo, la commissione approva alla unanimità di imporre il vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla « Piazza contenente la chiesa di San Pietro e le case sul contorno come complesso avente valore estetico e tradizionale ».

Confini: via Vittorio Emanuele - via San Pietro e i mappali 390, 847, 846, 396, 399 e 400 del foglio 17, allegato *B*, come da planimetria allegata.

(*Omissis*).

(6748)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetrerie meridionali, in Castellana Grotte.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 16 ottobre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vetrerie meridionali, di Castellana Grotte (Bari), con effetto dall'8 gennaio 1975;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetrerie meridionali di Castellana Grotte (Bari), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6719)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1976.

Disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme C.E.E. per il grano duro di produzione 1976.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del consiglio n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) del consiglio n. 1143/76 del 17 maggio 1976 ed in particolare l'art. 10;

Visto il regolamento (CEE) del consiglio n. 1144/76 del 17 maggio 1976, relativo all'elenco delle regioni della Comunità che beneficiano dell'aiuto al frumento duro e che fissa l'importo di tale aiuto per la campagna di commercializzazione 1976-77;

Visto il regolamento (CEE) del consiglio n. 1147/76 del 17 maggio 1976, relativo all'aiuto per il grano duro;

Visto il regolamento (CEE) della commissione n. 1257 del 1° giugno 1976, concernente le modalità di applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto al grano duro per la campagna 1976-77;

Visto il regolamento (CEE) del consiglio n. 557/76 del 15 marzo 1976, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) del consiglio n. 1020/76 del 29 aprile 1976;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A. che reca, tra l'altro, modifiche alla predetta legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti di intervento nel mercato dei cereali previsti dai regolamenti comunitari;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1975, relativo al termine ed alle modalità di presentazione delle dichiarazioni concernenti le superfici investite a grano duro nell'annata agraria 1975-76;

Considerato che i citati regolamenti comunitari demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti con cui assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime dell'aiuto secondo le prescrizioni previste dagli stessi regolamenti;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme citate in premessa, relative all'aiuto per il grano duro di produzione 1976, si osservano le disposizioni del presente decreto concernente le attribuzioni demandate agli Stati membri dalle stesse norme comunitarie.

Art. 2.

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1143/76 del consiglio del 17 maggio 1976, l'aiuto è concesso per ogni ettaro di superficie in cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto.

Art. 3.

L'importo dell'aiuto risulta fissato, per la campagna di commercializzazione 1976-77, come segue:

50 u.c., pari a L. 48.150, per le superfici ricadenti nei territori delle regioni: Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria, nonchè per le superfici situate nei territori di tutte le altre regioni della Repubblica comprese nell'elenco delle zone agricole svantaggiate di cui alla direttiva (CEE) n. 75/273 del consiglio del 28 aprile 1975;

21 u.c., pari a L. 20.223, per le superfici ricadenti in territori non compresi nell'elenco delle zone di cui alla direttiva sopracitata, delle regioni: Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche e Toscana.

Art. 4.

La corresponsione dell'aiuto agli aventi diritto, per le superfici effettivamente seminate nelle quali è stato conseguito il raccolto, è subordinata alla presentazione della domanda, di cui al successivo art. 5, all'appartenenza del grano raccolto alle varietà comprese nella lista definita dalle norme comunitarie e all'esito favorevole dei controlli dalle stesse norme previste, e sempre che sia stato fatto richiamo nella domanda alla denuncia delle superfici investite a grano duro nell'annata agraria 1975-76, presentata ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 15 novembre 1975.

Art. 5.

La domanda per ottenere l'aiuto deve essere presentata, in duplice esemplare, dai produttori interessati non appena ultimate le operazioni di raccolto del grano e, comunque, a pena di decadenza del diritto all'aiuto stesso, non oltre il 31 agosto 1976.

Tale termine per i comuni di cui alla direttiva (CEE) n. 75/273 del consiglio del 28 aprile 1975 è fissato al 30 settembre 1976.

Essa deve essere firmata per esteso dal richiedente. Costui, se analfabeta, dovrà apporre nella domanda il segno di croce, convalidato dalla firma di due testimoni che devono indicare il proprio domicilio.

La domanda, redatta sulla base del modello allegato al presente decreto e corredata dal certificato di residenza, deve contenere, per la sua validità, i seguenti elementi:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del produttore e sua qualifica (proprietario, diretto conduttore e coltivatore, proprietario e conducente

a mezzadria od a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario, ecc.);

2) dati di individuazione del fondo nel quale è stata effettuata la semina ed ottenuto il raccolto del grano duro (comune, località e denominazione del fondo stesso con l'indicazione del suo proprietario);

3) riferimento alla denuncia delle superfici investite a grano duro, presentata ai sensi del citato decreto ministeriale 7 novembre 1975, con l'indicazione del relativo numero, della data della ricevuta e del comune dove è stata presentata;

4) specificazione della superficie aziendale nella quale la semina è stata effettuata ed il grano duro raccolto, riportando i dati catastali dei singoli appezzamenti che compongono detta superficie;

5) quantità globale di grano duro conseguita;

6) varietà del grano duro raccolto;

7) sistema di conduzione dell'azienda ed indicazione degli eventuali compartecipanti alla coltivazione, specificandone le generalità, residenza e rapporto di compartecipazione, ed indicando, riferita alla superficie, la quota di spettanza degli stessi.

Art. 6.

Nei territori nei quali operano gli enti di sviluppo agricolo, la domanda di integrazione deve essere prodotta agli uffici di tali enti funzionanti nella provincia nel cui territorio le superfici sono state seminate ed il grano raccolto.

Dove non operano tali enti, la domanda deve essere prodotta all'ispettorato dell'alimentazione della provincia nel cui ambito le superfici sono state seminate ed il grano è stato raccolto. In particolare:

nelle regioni Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio (esclusa la provincia di Latina), Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana ed Umbria, agli uffici dei suddetti enti esistenti nel capoluogo della provincia, tranne che per le provincie di Catanzaro e di Livorno, i cui uffici hanno rispettivamente sede in Crotone ed in Cecina;

nella provincia di Latina, all'ufficio ivi esistente dell'Opera nazionale combattenti;

nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna e Rovigo, ai rispettivi uffici provinciali dell'Ente delta padano;

in tutte le altre provincie della Repubblica, agli ispettorati provinciali dell'alimentazione.

La domanda deve essere presentata ai predetti uffici direttamente, o per raccomandata postale, spedita entro il termine di scadenza.

Art. 7.

In ogni provincia ciascun produttore di grano duro deve presentare un'unica domanda di aiuto per tutte le superfici seminate, e dalle quali il prodotto è stato raccolto, nella provincia stessa.

Per i produttori di grano duro seminato e raccolto in superfici che, nell'ambito della provincia, ricadono parte in zona agricola non compresa nell'elenco comunitario di quelle svantaggiate e parte in zona compresa in detto elenco, è ammessa la presentazione, per tutte le superfici ubicate in ciascuna delle due zone, di una separata domanda.

Nel caso che il raccolto della superficie coltivata sia ripartito fra più partecipanti all'impresa agricola, ciascun avente diritto può presentare domanda per la parte di propria spettanza. La domanda di aiuto può essere presentata da uno solo dei compartecipanti purchè sottoscritta dagli altri secondo le quote di spettanza di ciascuno.

Art. 8.

Al pagamento dell'aiuto provvede, nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento ad essa affidati dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Gli ispettorati provinciali dell'alimentazione e gli enti di sviluppo agricolo, ai quali la domanda di aiuto viene presentata e della cui opera l'A.I.M.A. si avvale ai sensi dell'art. 9 della legge 31 marzo 1971, n. 144, eseguono, ai fini della trattazione e definizione delle domande di aiuto, anche i controlli a sondaggio, con sopralluoghi presso le aziende dei produttori, richiesti dal regolamento (CEE) n. 1147/76 del 17 maggio 1976.

Detti controlli devono essere eseguiti entro il periodo di tempo durante il quale il produttore è tenuto agli obblighi di cui al successivo art. 9. Trascorso tale periodo, senza che i controlli abbiano avuto luogo, il riconoscimento del diritto all'aiuto non è più condizionato all'espletamento di sopralluoghi aziendali.

Art. 9.

Ai fini dell'esercizio del controllo da parte degli uffici incaricati con il presente decreto, il produttore, a pena di decadenza dal diritto all'aiuto, deve conservare, a dimostrazione dell'avvenuto conseguimento della produzione, le stoppie per il periodo di giorni trenta a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

Inoltre, durante lo stesso periodo, il produttore deve, a pena di decadenza del diritto all'aiuto, tenere a disposizione il grano prodotto oppure, per quello venduto, fornire la prova dell'appartenenza del cereale ad una o più varietà di cui all'art. 4.

Nel caso di contestazione circa la dimensione delle superfici verificate, gli incaricati dell'accertamento possono disporre di un periodo supplementare per l'espletamento di ulteriore verifica delle superfici da eseguirsi in contraddittorio con la parte interessata.

Il periodo di trenta giorni, di cui al primo comma del presente articolo, è ridotto a venti giorni per le domande relative alle superfici ricadenti nelle zone di cui alla direttiva (CEE) richiamata all'art. 5.

Art. 10.

Chiunque nella domanda contemplata dal presente decreto espone scientemente dati o notizie inesatti o, per effetto di false dichiarazioni, ottiene i benefici dell'aiuto soggiace alle penalità di legge.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1976

Il Ministro: MARCORA

ALLEGATO al D.M. 1-6-1976

DOMANDA DI CONCESSIONE DELL'AIUTO PER IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 1976

All'Ispettorato provinciale dell'alimentazione di .

oppure:

All'Ente di sviluppo agricolo - Ufficio provinciale di .

Il sottoscritto (1) nato a . . il . . e residente a . . . in via . . . . n. . . . richiamandosi all . . denunzi . . di semina presentat . . da:

Ditta denunziante (2)	Numero ricevuta	Data	Comune

Dichiara di aver seminato e raccolto grano duro delle seguenti varietà . . . . sugli appezzamenti di seguito descritti e di aver ottenuto q.li . . . . di prodotto:

Comune	Contrada	Ditta in catasto (3)	Residenza	Partita	Foglio	Particella	Titolo del possessore (4)	Superficie		
								ha.	a.	ca.
							TOTALE . .			

Ai sensi del decreto ministeriale 1° giugno 1976, pertanto, chiede che l'aiuto previsto dalle vigenti norme comunitarie gli venga corrisposto:

per ha. . . . . condotti direttamente,
per le seguenti quote di compartecipazione (5):

Ditta compartecipante (6)	Qualifica (7)	Luogo e data di nascita	Residenza	Quota richiesta (8)	Superficie			Firma per delega del compartecipante (9)
					ha.	a.	ca.	
				%				
				%				
				%				
				%				

Il sottoscritto dichiara che, alla data della presente domanda, il grano duro ha avuto le seguenti destinazioni:

depositato nei magazzini siti . . . .
ceduto ai seguenti acquirenti (10) . . . .
. . . .
. . . .

Allega il certificato di residenza e dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che tutto quanto esposto nella presente domanda è vero e reale.

Data, ... Firma del dichiarante . .

Note:

(1) Indicare prima il cognome e poi il nome, senza abbreviazioni e senza titoli.
(2) Specificare « dichiarante » oppure cognome e nome del conduttore che ha presentato la denunzia di semina.
(3) Specificare « dichiarante » oppure cognome e nome del proprietario iscritto in catasto.
(4) Proprietario conduttore o coltivatore o concedente a mezzadria o colonia, titolare di altro contratto associativo, mezzadro, colono, affittuario.
(5) Compilare il quadro in tutti i casi di compartecipazione, indipendentemente dalla presentazione di domande uniche o separate.
(6) Indicare cognome e nome del compartecipante.
(7) Concedente, mezzadro, colono, ecc.
(8) Indicare il 100 % nei casi in cui il richiedente ha concordato con i compartecipanti la presentazione di un'unica domanda; indicare la percentuale di spettanza, corrispondente alla ripartizione del prodotto, nei casi di domande separate.
(9) Nei soli casi in cui, per accordo intercorso, viene presentata un'unica domanda.
(10) Indicare i conferimenti agli ammassi volontari, le cessioni all'A.I.M.A., le vendite a terzi con la specificazione di generalità e residenza degli acquirenti.

(6625)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1976.

Conferma di un sindaco effettivo del collegio sindacale dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto lo statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER) ente di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con decreto ministeriale 4 agosto 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 agosto 1953, numero 194, e modificato con decreto ministeriale 29 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 novembre 1956, n. 288;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo del collegio sindacale del predetto Istituto;

Decreta:

Il dott. Italo Cardarelli, ispettore superiore, è confermato nella carica di sindaco effettivo del collegio sindacale dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), per il triennio 1° gennaio 1976-31 dicembre 1978.

Roma, addì 1° giugno 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6919)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1976.

Scioglimento del movimento politico « Avanguardia nazionale ».

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la sentenza del tribunale di Roma, 7ª sezione penale, in data 5 giugno 1976, con la quale è stato accertato che con il movimento politico « Avanguardia nazionale » è stato riorganizzato il disciolto partito fascista;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il movimento politico « Avanguardia nazionale » è sciolto.

I beni del movimento politico « Avanguardia nazionale » sono confiscati.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che ha effetto immediato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1976

Il Ministro: COSSIGA

(6962)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di storia del diritto romano, di istituzioni di diritto privato (terza cattedra), di diritto amministrativo (seconda cattedra) e di diritto processuale civile (seconda cattedra) presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna sono vacanti le seguenti cattedre:

1) storia del diritto romano;
2) istituzioni di diritto privato (terza cattedra);
3) diritto amministrativo (seconda cattedra);
4) diritto processuale civile (seconda cattedra),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6881)

Vacanza della cattedra di economia politica presso la facoltà di scienze politiche dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante la cattedra di economia politica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6779)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 165 Mod. 25/*A*. — Data: 16 gennaio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Cassa di risparmio di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 5.000.000;

numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 Mod. 25/*A*. — Data: 19 gennaio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Cassa di risparmio di Roma. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 5.000;

numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 Mod. 243 D.P. — Data: 12 gennaio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di tesoreria provinciale di Como. — Intestazione: Banca popolare commercio e industria di Como. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5491)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 341, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 6 maggio 1967 dal sig. Di Lello Pietro, residente a Spoleto (Perugia), avverso la decisione della Corte dei conti 23 giugno 1966, n. 61191, con la quale venne respinto il ricorso giurisdizionale dallo stesso proposto contro il decreto ministeriale 23 luglio 1957, n. 1767890, che negava al ricorrente il diritto a trattamento pensionistico di guerra.

(6568)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 334, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 23 ottobre 1967 dal sig. Branciani Domenico, residente a Camerino (Macerata), avverso il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, n. 2220312, con il quale al medesimo venne negato il diritto a trattamento pensionistico di guerra.

(6563)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 336, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 9 ottobre 1968 dal sig. Furfaro Biagio, residente a Caroniti di Jappolo (Catanzaro), avverso il decreto ministeriale 26 giugno 1968, n. 2325849, con il quale al ricorrente venne negato il diritto a trattamento pensionistico di guerra.

(6565)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 337, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 14 maggio 1969 dal sig. Lamberti Giovanni, residente a Cava dei Tirreni (Salerno), avverso il decreto ministeriale 27 febbraio 1963, n. 00021353, con il quale al medesimo, già beneficiario di indennità una volta tanto, venne negato il diritto a conseguire ulteriore trattamento economico di guerra.

(6569)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106

Corso dei cambi del 4 giugno 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	847,45	847,45	846,80	847,45	847,50	847,40	847 —	847,45	847,45	847,45
Dollaro canadese	866,35	866,35	866 —	866,35	867 —	866,30	866,25	866,35	866,35	866,35
Franco svizzero	347,40	347,40	346,10	347,40	346 —	347,30	346,60	347,40	347,40	347,40
Corona danese	137,94	137,94	138 —	137,90	137,75	137,90	137,95	137,94	137,94	137,95
Corona norvegese	152,85	152,85	152,50	152,85	152,75	152,80	152,80	152,85	152,85	152,85
Corona svedese	190,57	190,57	190,25	190,57	190,50	190,55	190,63	190,57	190,57	190,60
Fiorino olandese	309,25	309,25	309,40	309,25	309,25	309,20	309,30	309,25	309,25	309,25
Franco belga	21,331	21,331	21,3250	21,331	21,33	21,30	21,3525	21,3315	21,3315	21,35
Franco francese	179,05	179,05	179,25	179,05	179,20	179,05	179,18	179,05	179,05	179,05
Lira sterlina	1458,40	1458,40	1459 —	1458,40	1456,75	1458,40	1459 —	1458,40	1458,40	1458,40
Marco germanico	328,60	328,60	328,60	328,60	328,75	328,60	328,80	328,60	328,60	328,60
Scellino austriaco	45,96	45,96	46 —	45,96	46 —	45,95	46 —	45,96	45,96	45,95
Escudo portoghese	27,75	27,75	27,60	27,75	27,44	27,75	27,45	27,75	27,75	27,75
Peseta spagnola	12,48	12,48	12,48	12,48	12,46	12,48	12,48	12,48	12,48	12,50
Yen giapponese	2,826	2,826	2,84	2,826	2,82	2,82	2,8235	2,826	2,826	2,82

Media dei titoli del 4 giugno 1976

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	96,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,125
» 5 % (Ricostruzione)	95,850
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,275
» 5 % (Città di Trieste)	91,150
» 5 % (Beni esteri)	90,550
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,600
» 5,50 % » » 1968-83	82,650
» 5,50 % » » 1969-84	81,800
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,200
» 6 % » » 1972-87	82,950
» 9 % » » 1975-90	92,175

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,275
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	83,100
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	79,075
» poliennali 7 % 1978	90,275
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,675
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 giugno 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	847,475
Dollaro canadese	866,30
Franco svizzero	347 —
Corona danese	137,945
Corona norvegese	152,825
Corona svedese	190,60
Fiorino olandese	309,275
Franco belga	21,342
Franco francese	179,115
Lira sterlina	1458,70
Marco germanico	328,70
Scellino austriaco	45,98
Escudo portoghese	27,60
Peseta spagnola	12,48
Yen giapponese	2,825

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Monza

Con deliberazione della giunta regionale 10 febbraio 1976, n. 2061, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Monza (Milano) adottata con deliberazione consiliare 2 dicembre 1974, n. 354/54588, relativa all'area interessata alla costruzione dell'edificio ad uso scuola elementare di via Boldoni.

(6585)

Approvazione del piano di zona del comune di Castegnato

Con deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 1975, n. 1566, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Castegnato (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(6587)

Approvazione del piano di zona del comune di Botticino

Con deliberazione della giunta regionale 30 marzo 1976, n. 2950, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Botticino (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(6588)

Approvazione del piano di zona del comune di Verdello

Con deliberazione della giunta regionale 30 marzo 1976, n. 2951, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Verdello (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(6589)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/113 del 30 giugno 1933, con il quale il cognome del sig. Milič Giuseppe, nato a Sgonico il 15 aprile 1879, venne ridotto nella forma italiana di « Emili », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Doljak Francesca ed ai figli Stanislao, Ernesta, Giovanni, Emilia e Vittorio;

Vista la domanda di data 29 aprile 1976, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Emili Bruno, nato a Capodistria il 7 giugno 1950, residente a Trieste in via dell'Assenzio, 56, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Milič », posseduto dal padre Vittorio prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Vittorio, Emili Bruno, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Milič ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Emili assunto dalla moglie del predetto, Kocman Vojka, nata a Trieste il 28 febbraio 1952.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 13 maggio 1976

Il prefetto: MOLINARI

(6103)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/113 del 30 giugno 1933, con il quale il cognome del sig. Milič Giuseppe, nato a Sgonico il 15 aprile 1879, venne ridotto nella forma italiana di « Emili », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Doljak Francesca ed ai figli Stanislao, Ernesta, Giovanni, Emilia e Vittorio;

Vista la domanda di data 29 aprile 1976, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Emili Luciano, nato a Sgonico il 23 gennaio 1953 ed ivi residente al n. 48, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Milič », posseduto dal padre Vittorio prima della emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Vittorio, Emili Luciano, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Milič ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Emili assunto dalla moglie del predetto, Milič Sonia, nata a Trieste il 22 luglio 1955.

Il sindaco di Sgonico è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 13 maggio 1976

Il prefetto: MOLINARI

(6104)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/113 del 30 giugno 1933, con il quale il cognome del sig. Milič Giuseppe, nato a Sgonico il 15 aprile 1879, venne ridotto nella forma italiana di « Emili », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Doljak Francesca ed ai figli Stanislao, Ernesta, Giovanni, Emilia e Vittorio;

Vista la domanda di data 29 aprile 1976, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Emili Vittorio, nato a Sgonico il 1° luglio 1923 ed ivi residente al n. 48, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Milič »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Giuseppe, Emili Vittorio, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Milič ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Emili assunto dalla moglie del predetto, Gorela Maria, nata a Pirano il 1° agosto 1926.

Il sindaco di Sgonico è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 13 maggio 1976

Il prefetto: MOLINARI

(6105)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a settantanove posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che il supplemento speciale del Bollettino ufficiale del mese di marzo 1976 della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblica la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a settantanove posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 3 febbraio 1975.

(6755)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per titoli ed esami, a ventiquattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione periferica del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto interministeriale 7 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1971, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 281, concernente la determinazione delle nuove piante organiche dei ruoli del personale dell'amministrazione periferica del tesoro;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, l'amministrazione periferica del tesoro viene autorizzata a bandire un concorso a ventiquattro posti di agente tecnico per l'accesso alla carriera del personale ausiliario dell'amministrazione periferica del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a ventiquattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione periferica del tesoro.

I vincitori del suddetto concorso saranno destinati alle direzioni provinciali del tesoro dell'Italia settentrionale nonchè ai centri elaborazione dati per i servizi provinciali del tesoro.

L'amministrazione si riserva peraltro la facoltà di assegnare i vincitori, fino al limite massimo del 25 % dei posti messi a concorso, alle altre direzioni provinciali del tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Aver conseguito la licenza elementare (5ª classe) ed essere in possesso almeno della patente di abilitazione di tipo *C* per la guida di autoveicoli.

B) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

C) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal lime massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *a*), del presente decreto.

D) Buona condotta.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Godimento dei diritti politici.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Roma, o alle direzioni provinciali del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine da fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati devono dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età e che consente di prescindere da tale limite;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

e) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

f) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) certificato, rilasciato, in carta da bollo, dalla competente autorità scolastica, attestante il conseguimento della licenza elementare (5ª classe);

2) certificato rilasciato in data non anteriore a quella del presente decreto, in carta da bollo, dalla competente prefettura, comprovante il possesso della patente di abilitazione di tipo *C* o altra superiore per la guida di autoveicoli;

3) tutti i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito che intendano far valere, ai fini della formulazione della graduatoria, ivi compresi quelli attestanti servizi prestati alle dipendenze della Stato o di enti pubblici o privati.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di idoneità tecnica di cui all'art. 9 del presente decreto dovranno presentare o far pervenire direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova, per causa di guerra, non rimaritata: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra, produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova non rimaritata od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova non rimaritata od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, decreto ministeriale 1-04-0m del Ministero della difesa-Esercito, ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente alle circolari n. 27200-0m del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-0d. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente delle amministrazioni dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

20) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento previsto dalle disposizioni vigenti comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni proprie dell'impiego sui aspira e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, salvo che non sia stata presentata per i fini indicati nell'art. 4. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati, perchè ammessi a benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiale della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato, in carta da bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano ancora stati sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, in carta da bollo.

Gli impiegati dei ruoli organici e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre il documento di cui al n. 5) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati dai precedenti articoli.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3) e 4) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempre-chè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La commissione stessa, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato, in relazione ai titoli dal medesimo prodotti, un punto che non potrà essere nel complesso superiore ai cinque decimi.

Saranno ammessi alla prova pratica di cui al successivo articolo 9 i candidati che, nella suddetta valutazione dei titoli, abbiano ottenuto un punteggio non inferiore ai tre decimi.

Art. 9.

L'esame di cui al presente concorso consiste in una prova pratica di idoneità tecnica che avrà luogo a Roma presso il Ministero del tesoro - Via XX Settembre n. 97.

I candidati ammessi alla prova pratica riceveranno tempestiva comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, della data, dell'ora nonchè delle modalità per lo svolgimento della prova stessa.

La prova pratica di idoneità tecnica tenderà ad accertare la capacità di guida di una autovettura, l'elementare conoscenza delle parti principali del motore e del loro funzionamento nonchè del codice della strada, oltre alla conoscenza della segnaletica stradale.

Tale prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Art. 10.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma del punto conseguito in sede di valutazione dei titoli e del punto ottenuto nella prova pratica di idoneità tecnica.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva o quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

La nomina in prova dei vincitori è subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo di sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nella condizione prevista dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Durante il periodo di prova, ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1976

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1976
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 158

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . nato a . il (1) residente in via . . n. . . codice postale n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a ventiquattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle amministrazioni del tesoro.

A tal fine dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . .;

di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non avere subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati alla lettera *d*) dell'art. 3 del bando di concorso (3);

di essere in possesso del certificato di licenza elementare (5ª elementare) conseguito presso . . in data . .;

di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (4);

di non aver mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato (oppure di prestare servizio alle dipendenze della amministrazione dello Stato presso . . in qualità di . . dal . . (5)

Allega i documenti attestanti il possesso del titolo di studio e della patente nonchè gli altri titoli che intende far valere ai fini della sua classifica nella graduatoria di merito .

Data, .

Firma

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . (6).

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, indicare il relativo titolo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui alla lettera *d*) del citato art. 3 del bando di concorso, precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di avere prestato servizio militare ovvero di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile indicandone i motivi.

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego, indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6669)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico a due posti di direttore di laboratorio, carriera direttiva, presso l'Istituto nazionale di ottica, in Firenze.

Si informa che è aperto un pubblico concorso per la copertura di due posti vacanti di direttore di laboratorio, carriera direttiva.

Le domande di ammissione al concorso devono pervenire all'ente entro quarantacinque giorni, decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per dettagliate informazioni riguardanti il trattamento economico ed altre condizioni nonchè la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente.

(6604)

Concorso pubblico a due posti di aiuto ricercatore, ruolo del personale di ricerca, carriera direttiva, presso l'Istituto nazionale di ottica, in Firenze.

Si informa che è aperto un pubblico concorso per la copertura di due posti vacanti di aiuto ricercatore, ruolo del personale di ricerca, carriera direttiva.

Le domande di ammissione al concorso devono pervenire all'ente entro quarantacinque giorni, decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per dettagliate informazioni riguardanti il trattamento economico ed altre condizioni nonchè la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente.

(6605)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di due membri aggiunti della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trenta posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 16 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1974, registro n. 6 Sanità, foglio n. 294, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 13 gennaio 1975, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a trenta posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 22 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1975, registro n. 2, foglio n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 9 aprile 1975, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera in data 27 novembre 1975, con la quale la prof.ssa Agata Moscato (membro aggiunto per la dattilografia), ha rinunciato all'incarico per motivi scolastici;

Vista la lettera in data 29 novembre 1975, con la quale la prof.ssa Lidia Cannizzo (membro aggiunto per la stenografia) rinuncia all'incarico per gravi motivi di salute;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire i predetti membri aggiunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La prof.ssa Barbara Pavanetto è nominata membro aggiunto per la dattilografia e la stenografia della commissione esaminatrice del concorso citato in premessa, in sostituzione delle prof.sse Agata Moscato e Lidia Cannizzo, rinunciatarie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1976
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 19.

(6473)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

Commissioni esaminatrici per l'accertamento della conoscenza della seconda lingua

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Vista la legge 23 ottobre 1961, n. 1165, sull'indennità speciale di seconda lingua ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale;

Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 807;

Visto il bando del 12 luglio 1975, n. 1915/GAB., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 agosto 1975 e nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 5 agosto 1975;

Visto il successivo decreto n. 2317/GAB. del 20 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 13 ottobre 1975 e nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 14 ottobre 1975, con cui il termine di quaranta giorni per la presentazione delle domande di esame, scaduto il 17 settembre 1975, è stato riaperto per trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Ritenuta la necessità di costituire più commissioni d'esame atteso l'elevato numero dei candidati che hanno presentato domanda;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione e dal comando della regione militare nord-est, al fine della composizione delle commissioni medesime;

Decreta:

Le commissioni esaminatrici per l'accertamento della conoscenza della seconda lingua sono costituite come segue:

A) PER IL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA ED UFFICIALI

1ª COMMISSIONE

Presidente:

Urzì dott. Mario, vice prefetto ispettore, primo dirigente della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, commissariato del Governo per la provincia di Bolzano.

Componenti effettivi:

Quattrocchi prof. Luigi, docente di lingua e letteratura tedesca presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;

Haremberg Trombetta prof.ssa Elfride, docente di lingua tedesca presso l'Università di Messina.

Segretario:

Maddalena dott. Alberto, consigliere della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, commissariato del Governo per la provincia di Bolzano.

2ª COMMISSIONE

Presidente:

Berretta dott. prof. Armando, referendario presso il tribunale di giustizia amministrativa del Lazio, Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio regioni, Roma.

Componenti effettivi:

Garau prof. Guido, docente di lingua tedesca presso l'Università di Cagliari;

Ernè prof. Gian Pietro, docente presso la facoltà di economia e commercio di Verona.

Segretario:

Iuni dott. Stelio, consigliere della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, commissariato del Governo per la provincia di Trento.

3ª COMMISSIONE

(Ufficiali)

Presidente:

col. F. sp. «a disp.» Padoan Aldo, giudice presso il tribunale militare territoriale di Verona.

Componenti effettivi:

Kolarczyc prof. Riccardo, docente di lingua tedesca presso il centro interfacoltà di lingue straniere della libera Università degli studi di Trento, presso la regione Trentino-Alto Adige, Trento;

Garau prof. Guido, docente di lingua tedesca presso l'Università di Cagliari.

Segretario:

Di Pasquale rag. Annamaria, consigliere di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, commissariato del Governo per la provincia di Bolzano.

B) PER IL PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO ED EQUIPARATE

4ª COMMISSIONE

Presidente:

Benvenuti dott. Benno, vice prefetto ispettore, primo dirigente della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, commissariato del Governo per la provincia di Bolzano.

Componenti effettivi:

Pultar prof.ssa Ruth, docente di lingua tedesca presso l'Istituto tecnico per il turismo di Roma;

Conci prof. Iginio, docente di lingua tedesca presso il liceo classico di Bolzano.

Segretario:

Arnone dott. Giuseppe, segretario presso l'Amministrazione civile dell'interno, commissariato del Governo per la provincia di Trento.

5ª COMMISSIONE

Presidente:

De Tomaso prof. Paolo, presidente della scuola media «A. Manzoni» di Trento.

Componenti effettivi:

Nones prof. Mario, docente di lingua tedesca presso la scuola media «Segantini» di Trento;

Aldi prof. Riccardo, docente di lingua tedesca presso il liceo scientifico di Trento.

Segretario:

Norbedo rag. Tullio, segretario principale presso l'Amministrazione civile dell'interno, commissariato del Governo per la provincia di Trento.

C) PER IL PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA ED AUSILIARIA

6ª COMMISSIONE

Presidente:

Pacher prof.ssa Laura, docente di lingua tedesca presso la scuola media «A. Manzoni» di Trento.

Componenti effettivi:

Soncin prof.ssa Maria Pia, docente di lingua tedesca presso il liceo classico «Walter von der Vogelweide» di Bolzano;

Bonalda prof.ssa Elena, docente di lingua tedesca presso le scuole medie «A. Manzoni» e «G. Bresadola» di Trento.

Segretario:

Norbedo rag. Tullio, segretario principale presso l'Amministrazione civile dell'interno, commissariato del Governo per la provincia di Trento.

7ª COMMISSIONE

Presidente:

Pappalardo dott. Aniello, vice prefetto ispettore della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, commissariato del Governo per la provincia di Bolzano.

Componenti effettivi:

D'Orio prof. Nicola, docente di lingua tedesca presso la scuola media « A. Volta » di Merano;

Mair prof. Alois, docente di lingua tedesca presso l'istituto tecnico industriale di Bolzano.

Segretario:

Arnone dott. Giuseppe, segretario presso l'Amministrazione civile dell'interno, commissariato del Governo per la provincia di Trento.

D) PER I SOTTUFFICIALI ED IL RESTANTE PERSONALE MILITARE

8ª COMMISSIONE

Presidente:

col. G. sp. « a disp. » Gigli Giovanni, effettivo al V C.M.T.R. con sede di servizio a Bolzano.

Componenti effettivi:

Chelodi prof.ssa Gemma, docente di lingua tedesca presso la scuola media « Bronzetti » di Trento;

Detassis prof. Ernesto, docente di lingua tedesca presso l'istituto tecnico industriale di Trento.

Segretario:

Bruni rag. Francesco, segretario principale dell'Amministrazione civile dell'interno, commissariato del Governo per la provincia di Bolzano.

Trento, addì 15 aprile 1976

Il commissario del Governo: BIANCO

(6476)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI MONSELICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 luglio 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Monselice (Padova).

(6804)

OSPEDALE « MARIA SS. DELLO SPLENDORE » DI GIULIANOVA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giulianova (Teramo).

(6798)

OSPEDALE CIVILE DI TRICARICO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tricarico (Matera).

(6796)

OSPEDALE CIVILE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MANFREDONIA

Concorso ad un posto di assistente di medicina addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manfredonia (Foggia).

(6802)

OSPEDALI CIVICI RIUNITI « G. RUMMO » DI BENEVENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di aiuto pediatra;
un posto di aiuto e tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente ortopedico;
un posto di assistente neurologo;
un posto di assistente di radioterapia;
un posto di assistente del servizio di cardiologia;
un posto di assistente della sezione di cardiologia;
due posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso con sezione di chirurgia di urgenza;
un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Benevento.

(6803)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI BARLETTA

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(6800)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONTEFORTE IRPINO

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monteforte Irpino (Avellino).

(6799)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI MANIAGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione di pediatria;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di laboratorio di ricerche cliniche e microbiologia;

tre posti di assistente del centro satellite di emodialisi;

un posto di assistente della sezione lungodegenti;

quattro posti di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Maniago (Pordenone).

(6795)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI S. GIOVANNI IN PERSICETO

Concorso ad un posto di aiuto cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Giovanni in Persiceto (Bologna).

(6806)

OSPEDALE « D. FILOMUSI » DI TOCCO DA CASAURIA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tocco da Casauria (Pescara).

(6797)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. SALESI » DI ANCONA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(6805)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI MONTECAROTTO

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montecarotto (Ancona).

(6801)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1976, n. **1.**

Contributi straordinari alle imprese che esercitano pubblici autoservizi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei pubblici autoservizi di linea soggetti alla sorveglianza regionale, la regione Toscana contribuisce in via straordinaria, per l'anno 1975, per le imprese indicate nell'art 2, agli oneri dell'esercizio dipendenti dalle retribuzioni dovute al personale in attuazione dei contratti di lavoro.

Art. 2.

I contributi straordinari di cui all'articolo precedente vengono concessi:

a) alle imprese costituite in forma di società di diritto privato ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle quali gli enti pubblici abbiano una partecipazione finanziaria di maggioranza;

b) alle imprese costituite in forma di società cooperative di lavoro, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, che siano operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

I contributi stabiliti dalla presente legge saranno determinati in relazione al numero medio dei dipendenti-mese iscritti nel libro matricola della impresa per il periodo 1° gennaio-30 settembre 1975, nella misura di L. 1.690.000 per dipendente iscritto.

Art. 4.

Restano escluse dai contributi di cui alla presente legge:

1) le imprese che non assicurino la normale efficienza dei servizi, ovvero non rispettino le clausole concessionali, i contratti di lavoro e le leggi sociali;

2) le imprese il cui conto economico di esercizio dell'attività aziendale dei trasporti, relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, non risulti passivo;

3) le imprese che già usufruiscono di altri contributi o sovvenzioni da parte della Regione o dello Stato, attinenti all'integrazione globale della passività di esercizio, ovvero finalizzati a favore del personale dipendente.

Art. 5.

Le imprese che intendano beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge devono inoltrare al presidente della giunta regionale, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, domanda in bollo corredata dalla seguente documentazione:

1) prospetto riepilogativo del numero dei dipendenti, distinti per qualifica, iscritti nei libri matricola dell'impresa nei singoli mesi compresi tra il 1° gennaio 1975 e il 30 settembre 1975;

2) elenco nominativo del personale in servizio alla data del 30 settembre 1975, con l'individuazione per ciascun dipendente del numero di matricola, della data di assunzione del servizio, della qualifica nonchè della residenza di lavoro per il personale viaggiante, dell'impianto o ufficio per il rimanente personale;

3) conto economico di esercizio dell'attività aziendale dei trasporti, relativo all'anno 1974.

Art. 6.

All'erogazione dei contributi stabiliti dalla presente legge sarà data esecuzione da parte della giunta regionale a norma dell'art. 46 dello statuto.

Art 7.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti complessivamente a L. 1.000.000.000 faranno capo al cap. 14770 del bilancio di previsione per l'anno 1975 che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 8 gennaio 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 2 dicembre 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 30 dicembre 1975.

(6506)

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1976, n. **2.**

Interventi regionali per agevolare la realizzazione di nuovi alloggi da parte di cooperative edilizie su aree comprese nei piani di zona a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 20 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per agevolare la realizzazione di nuovi alloggi su aree comprese nei piani di zona a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, da parte di cooperative edilizie fruenti di contributo statale ai sensi degli articoli 68, lettera *b*), e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la Regione concede un contributo *una tantum* integrativo sulla spesa degli investimenti programmati, fino all'importo massimo di L. 3.500.000 per ogni alloggio da costruire.

Art. 2.

Le richieste dei contributi di cui al precedente art 1 devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) da una deliberazione del consiglio di amministrazione con la quale la cooperativa interessata decide di realizzare l'intervento e di assumere il corrispondente mutuo, nonchè da una relazione tecnico-economica concernente l'intervento programmato;

b) dalla deliberazione del consiglio comunale relativa alla assegnazione delle aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero individuate in ordine all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

c) da una copia notarile dell'atto costitutivo della cooperativa e dello statuto con gli estremi di registrazione;

d) da un certificato di iscrizione della cooperativa nel B.U.S.A.;

e) da una dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulti il numero dei soci per i quali saranno costruiti gli alloggi, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 30 dicembre 1972.

La giunta regionale sulla base delle richieste di cui al comma precedente, formulerà il programma di ripartizione dei contributi integrativi regionali, sentite le organizzazioni cooperative più rappresentative a livello regionale e tenendo conto della ubicazione e della dimensione degli interventi in relazione alle esigenze ed alle situazioni locali, dei prevedibili tempi di attuazione, nonchè delle condizioni economiche e sociali dei soci.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale comunica alle cooperative comprese nel programma regionale, il termine entro cui dovrà essere trasmessa alla Regione copia del programma di intervento approvato dai competenti organi nonchè copia della adesione di massima parte dell'ente mutuante o del contratto di mutuo.

Art. 4.

Alla concessione dei contributi di cui al precedente art. 1 provvederà la giunta regionale con propria deliberazione.

La erogazione sarà disposta dalla giunta stessa in unica soluzione entro trenta giorni dalla data di comunicazione della avvenuta consegna dei lavori risultante dall'apposito verbale.

Gli amministratori delle cooperative beneficiarie dei contributi suddetti sono solidalmente responsabili per quanto riguarda il loro impiego ai fini della realizzazione del programma costruttivo per il quale i contributi stessi sono stati concessi.

Art. 5.

Si procederà alla revoca dei contributi regionali in caso di violazione delle norme vigenti in materia di edilizia economica e popolare e nel caso in cui vengano revocati per qualsiasi motivo i contributi dello Stato.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti per l'anno 1975 a L. 900.000.000, si fa fronte con le disponibilità previste al cap. 25250 che viene integrato con la variazione di bilancio di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Titolo I - Spese correnti

Sezione 5ª - *Oneri non ripartibili*

Rubrica 7ª - Fondo globale

Cap. 17400. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione: lettera *c*) L. 500.000.000, lettera *d*) L. 400.000.000 . L. 900.000.000

In aumento:

Cap. 25250. — Contributi *una tantum* per agevolare la realizzazione di nuovi alloggi da parte di cooperative edilizie su aree comprese nei piani di zona a norma della legge 167/62 . L. 900.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 12 gennaio 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 2 dicembre 1975 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 5 gennaio 1976.

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1976, n. 3.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 20 *gennaio* 1976)

(*Omissis*).

(6507)

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1976, n. 4.

Finanziamento delle opere pubbliche di competenza delle province, dei comuni e dei loro consorzi e per l'acquisizione di aree da destinare all'edilizia economica e popolare - Accensione mutuo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 23 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 6 e 12 della legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, di cui L. 3.000.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale a favore dei comuni e loro consorzi per la costruzione di acquedotti e fognature e L. 2.000.000.000 per contributi in conto capitale ai suddetti enti per l'acquisizione di terreni e per opere di urbanizzazione primaria su aree da destinare all'edilizia popolare ed economica, la giunta regionale è autorizzata a contrarre, con le sezioni autonome per il finanziamento delle opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca nazionale del lavoro e del Monte dei Paschi di Siena, tesorieri regionali, un mutuo di L. 5.000.000.000.

Il mutuo sarà costituito da due quote uguali da somministrarsi dalle sezioni predette e verrà ammortizzato in venticinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Il tasso effettivo del mutuo di cui sopra non dovrà essere superiore al 12,50 per cento.

Nessuna variazione del tasso medesimo sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione del predetto mutuo e le spese necessarie per il suo perfezionamento faranno carico all'amministrazione regionale.

Art. 2.

Le rate di ammortamento del mutuo di L. 5.000.000.000 di cui al precedente articolo, per capitali ed interessi, trovano capienza, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nei limiti del 20 % dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione.

Il pagamento delle annualità di ammortamento del mutuo sarà garantito dalla Regione mediante la iscrizione nei propri bilanci delle somme occorrenti al servizio del mutuo stesso per il rimborso del capitale, per interessi ed accessori negli importi indicati nel successivo art. 4.

La giunta regionale, con proprio provvedimento, darà inoltre in carico irrevocabilmente all'attuale tesoriere per il periodo della sua gestione ed a ciascun tesoriere pro-tempo, singolo od associato, per tutta la durata residua dell'ammortamento del mutuo, la quota delle entrate tributarie di competenza della Regione o del « fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, occorrente al versamento a favore dello istituto mutuante delle rate semestrali comprensive del rimborso del capitale, dell'interesse e degli accessori del mutuo alle stabilite scadenze, che si intende pertanto vincolata alla detta destinazione, con prelazione su ogni altro pagamento, affinchè lo stesso tesoriere (singolo od associato) provveda ai detti pagamenti, autorizzandolo anche e sempre irrevocabilmente ad accantonare sul totale di tutte le entrate riscosse in ogni esercizio finanziario ed in via prioritaria rispetto ad ogni altra disposizione, le somme all'uopo occorrenti.

Per l'accettazione delle obbligazioni poste a suo carico lo attuale tesoriere interverrà nella stipulazione del contratto di mutuo fra l'istituto mutuante e l'amministrazione regionale, la quale ultima resta altresì obbligata ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del mutuo, clausole che impongano ai futuri tesorieri le medesime obbligazioni di cui sopra.

Art. 3.

L'importo del mutuo di L. 5.000.000.000 sopra indicato sarà introitato al titolo V - categoria 1ª - cap. 05200 « Entrate per contrazione mutui » dello stato di previsione delle entrate del bilan-

cio per l'anno finanziario 1975 e le relative spese saranno previste per L. 3.000.000.000 al cap. 21800 e per L. 2.000.000.000 al cap. 25100, già iscritti nel bilancio del corrente esercizio.

Art. 4.

Le spese necessarie per il perfezionamento del mutuo predetto faranno carico al cap. 04000 « Spese per contrazione mutui, prestiti obbligazioni e concessioni di garanzie fidejussorie » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1975.

La spesa annuale di L. 822.309.950 pari alla rata di ammortamento graverà sugli stanziamenti dei capitoli che verranno appositamente istituiti nella sezione delle spese correnti, per ciò che riguarda gli interessi ed al titolo III « Spese per rimborso prestiti » per quanto riguarda le quote capitali, nei bilanci relativi agli anni dal 1976 al 2000.

La spesa relativa sarà fronteggiata con la riduzione, per tutto il periodo dell'ammortamento, dei capitoli dei rispettivi bilanci corrispondenti a quelli sottoelencati previsti nel bilancio 1975, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 25700 per L. 800.000.000;

Cap. 17200 per L. 22.309.950.

Le spese sopra richiamate sono dichiarate obbligatorie.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 17 gennaio 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 dicembre 1975 ed è stata vistata dal commissario di governo il 10 gennaio 1976.

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1976, n. 5.

Rifinanziamento della legge regionale 27 maggio 1974, numero 22, riguardante interventi per il reperimento e l'utilizzazione di risorse idriche, nonchè per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 23 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 11.000.000.000 per il concorso della Regione, con spesa a totale o parziale suo carico, nella realizzazione di programmi di opere per il reperimento ed utilizzazione di risorse idriche nonchè per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto, ai sensi della legge regionale 27 maggio 1974, n. 22.

Per gli interventi suddetti si osserva la normativa di cui alla citata legge regionale.

Art. 2.

Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, la giunta regionale è autorizzata a contrarre, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca nazionale del lavoro e del Monte dei Paschi di Siena, tesorieri regionali, un mutuo di lire 11.000.000.000.

Il mutuo sarà costituito da due quote uguali da somministrarsi dalle sezioni predette e verrà ammortizzato in venticinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Il tasso effettivo per il mutuo di cui sopra non dovrà essere superiore al 12,50 per cento.

Nessuna variazione del tasso medesimo sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione del predetto mutuo e le spese necessarie per il suo perfezionamento faranno carico all'amministrazione regionale.

Art. 3.

Le rate di ammortamento del muto di L. 11.000.000.000 di cui al precedente articolo, per capitali ed interessi, trovano capienza, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nei limiti del 20 % dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione.

Il pagamento delle annualità di ammortamento del mutuo sarà garantito dalla Regione mediante la iscrizione nei propri bilanci delle somme occorrenti al servizio del mutuo stesso per il rimborso del capitale per interessi ed accessori negli importi indicati nel successivo art. 5.

La giunta regionale, con proprio provvedimento, darà inoltre in carico irrevocabilmente all'attuale tesoriere per il periodo della sua gestione ed a ciascun tesoriere pro-tempore, singolo od associato, per tutta la residua durata dell'ammontare del mutuo, la quota delle entrate tributarie di competenza della Regione o del « fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, occorrente al versamento a favore dello istituto mutuante delle rate semestrali comprensive del rimborso del capitale, dell'interesse e degli accessori del mutuo alle stabilite scadenze che si intende pertanto vincolata alla detta destinazione, con prelazione su ogni altro pagamento, affinché lo stesso tesoriere (singolo od associato) provveda ai detti pagamenti, autorizzandolo anche e sempre irrevocabilmente ad accantonare sul totale di tutte le entrate riscosse in ogni esercizio finanziario ed in via prioritaria rispetto ad ogni altra disposizione, le somme all'uopo occorrenti.

Per l'accettazione delle obbligazioni poste a suo carico, lo attuale tesoriere interverrà nella stipulazione del contratto di mutuo fra l'istituto mutuante e l'amministrazione regionale, la quale ultima resta altresì obbligata ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del mutuo, clausole che impongano ai futuri tesorieri le medesime obbligazioni di cui sopra.

Art. 4.

L'importo del mutuo di L. 11.000.000.000 sopraindicato sarà introitato al titolo V - categoria 1ª - cap. 05200 « Entrate per contrazione mutui » dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1975.

Art. 5.

Le spese necessarie per il perfezionamento del mutuo predetto faranno carico al cap. 04000 (spese per contrazione mutui, prestiti obbligazionari, e concessioni di garanzie fidejussorie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1975.

La spesa di L. 1.809.081.890 pari alla rata di ammortamento graverà sugli stanziamenti dei capitoli che verranno appositamente istituiti nella sezione delle spese correnti per ciò che riguarda gli interessi, ed al titolo III « spese per rimborso di prestiti » per quanto riguarda le quote capitali, nei bilanci relativi agli anni dal 1976 al 2000.

La spesa relativa sarà fronteggiata con la riduzione, per tutto il periodo dell'ammortamento, dei capitoli dei rispettivi bilanci corrispondenti a quelli sottoelencati previsti nel bilancio 1975, per gli importi a fianco di ciascuno indicati.

Cap. 14400 per L. 300.000.000; cap. 17200 per L. 9.081.890; capitolo 21500 per L. 1.500.000.000.

Le spese sopra richiamate sono dichiarate obbligatorie.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 è apportata le seguente variazione:

PARTE ENTRATA

In aumento:

Titolo V - *Entrate provenienti da assunzione di prestiti, di anticipazioni ed ogni altra operazione di credito*

Categoria 1ª - Accensione di prestiti

Cap. 05200. — Contrazione di mutuo . . L. 5.000.000.000

PARTE SPESA

Da eliminare:

Titolo II - *Spese in conto capitali*

Sezione 4ª - Azione ed interventi in campo economico

Rubrica 1ª - Acquedotti, fognature, impianti di depurazione opere idrauliche ed igieniche

Cap. 22000. — Spesa per costruzione acquedotti, fognature e impianti per il disinquinamento . . . L. 6.000.000.000

In aumento:

Cap. 22300. — Fondo relativo agli interventi per il reperimento e la utlizzazione di risorse idriche, nonchè per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto . . L. 11.000.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 17 gennaio 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 dicembre 1975 ed è stata vistata dal commissario di governo il 10 gennaio 1976.

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1976, n. 6.

Interventi per la formazione professionale e delega delle relative funzioni agli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 23 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

RIORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

Art. 1.

Ambito della legge

Le norme della presente legge disciplinano l'istruzione professionale per il lavoro autonomo e dipendente nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del turismo, del commercio e dei servizi, cui gli articoli seguenti fanno riferimento con l'unica denominazione di formazione professionale.

La regione Toscana attribuisce alla formazione professionale nell'agricoltura, per il ruolo che questo settore deve assolvere nell'economia regionale e nazionale, un'importanza essenziale. Analogo interesse la regione Toscana rivolge alla formazione professionale nell'artigianato.

Resta esclusa dalla disciplina della presente legge, l'istruzione professionale relativa al settore delle professioni ed arti sanitarie ausiliarie e dell'assistenza sociale.

Art. 2.

Tipi di intervento

Gli interventi nella materia di cui alla presente legge consistono nell'istituzione, nel riconoscimento, nel finanziamento di appositi corsi di formazione professionale e di iniziative che contribuiscano a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro e alla loro elevazione culturale, professionale e civile.

Fra l'altro gli interventi di cui al precedente comma riguardano:

a) corsi di formazione professionale di cui al successivo art. 3;

b) corsi, lezioni, esercitazioni e attività per la formazione permanente dei lavoratori di cui al successivo art. 6;

c) corsi per mutilati e invalidi civili, per invalidi del lavoro e corsi da svolgersi negli istituti dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;

d) corsi aziendali di riqualificazione di cui al successivo art. 8;

e) corsi complementari per apprendisti di cui al successivo art. 9;

f) corsi di aggiornamento del personale insegnante dei corsi di formazione professionale;

g) corsi per la formazione del personale addetto ai servizi culturali e alle comunità educative;

h) corsi di aggiornamento e di perfezionamento per il personale addetto all'attività e ai servizi degli enti locali con l'esclusione degli operatori del settore dell'assistenza sociale;

i) ogni altro corso o iniziativa volti alla formazione professionale non considerati nelle lettere precedenti, purchè rientranti nelle finalità di cui al presente articolo.

Art. 3.

Corsi normali di formazione professionale

I corsi normali di formazione professionale possono essere triennali, biennali ed annuali.

Attraverso i corsi triennali si provvede alla formazione professionale degli allievi che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico od abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e comunque non siano, di norma, d'età superiore ai diciotto anni.

Il ciclo triennale si divide in un corso propedeutico di orientamento culturale e professionale, in un corso annuale più specificatamente professionale ed in un corso annuale di qualificazione.

Nel ciclo triennale di cui ai due commi precedenti il primo biennio dovrà consolidare la formazione dell'allievo, completarla e svilupparla in relazione alle esigenze del suo inserimento sociale ed orientamento professionale; il corso annuale di qualificazione dovrà fornire all'allievo una preparazione professionale attraverso attività didattiche specifiche sugli aspetti tecnico-scientifici del settore produttivo e far raggiungere una qualificazione polivalente all'interno del settore stesso.

Attraverso i corsi biennali ed annuali si provvede ad impartire l'insegnamento teorico e pratico necessario per la qualificazione, la riqualificazione di coloro che abbiano già compiuto il diciottesimo anno di età, o siano già in possesso di una qualifica. In casi particolari, giustificati in relazione alla preparazione ed alle precedenti esperienze di lavoro, ai corsi annuali e biennali potranno essere ammessi anche allievi di età compresa tra i quindici ed i diciotto anni.

Durante lo svolgimento dei corsi di formazione professionale di cui al presente articolo, sarà favorito, con opportuni accordi con la scuola statale e adeguate provvidenze, il conseguimento della licenza di scuola media da parte degli allievi che non hanno compiuto la scuola dell'obbligo.

Art. 4.

Riconoscimento dei corsi e loro vigilanza

Possono essere riconosciuti quei corsi che siano svolti a cura e per iniziativa di soggetti diversi dagli enti delegati ai sensi della presente legge, che diano adeguata garanzia di idoneità organizzativa e di congruità dei mezzi da impegnare per lo svolgimento dei programmi di cui all'art. 10.

Il riconoscimento è concesso su domanda di chi intende svolgere i corsi, corredata da una relazione illustrativa che specifichi il luogo in cui i corsi saranno tenuti, i locali, gli arredi e le attrezzature che saranno impiegate, il piano finanziario, il numero e la qualifica degli insegnanti, il numero di allievi che si prevede di accogliere ed il programma che sarà svolto.

Il riconoscimento è concesso dopo che siano state eseguite tutte le verifiche, comprese quelle ispettive, necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti.

I corsi riconosciuti sono sottoposti a vigilanza didattica e amministrativa.

Il riconoscimento può essere revocato qualora venga meno uno dei requisiti richiesti, o risulti da specifici fatti e circostanze che le attività didattiche non sono adeguate per il programma da svolgere.

Art. 5.

Finanziamenti dei corsi riconosciuti e loro vigilanza

I corsi riconosciuti possono essere finanziati, interamente o parzialmente, quando non sia possibile istituirne e gestirne direttamente di analoghi ai sensi dell'art. 3.

Il finanziamento viene concesso su domanda di chi ha richiesto il riconoscimento del corso. Nella domanda deve essere indicata la misura del finanziamento richiesto.

La domanda di finanziamento deve essere accompagnata da una relazione che specifichi il piano finanziario allegato alla domanda di riconoscimento di cui al precedente art. 4, indicando il rapporto intercorrente tra il finanziamento richiesto e le altre eventuali fonti di finanziamento del corso.

I corsi finanziati interamente o parzialmente ai sensi dei commi precedenti sono sottoposti a vigilanza da parte della Regione attraverso ispezioni almeno semestrali per verificare la regolarità amministrativa e contabile della loro gestione in relazione alla prevista destinazione dei finanziamenti.

I soggetti a favore dei quali è stato erogato il finanziamento debbono presentare il rendiconto della gestione relativa ai corsi finanziati entro e non oltre il novantesimo giorno dal termine dei corsi compresi in ciascun piano annuale.

La mancata presentazione dei rendiconti di cui al precedente comma comporta la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti per i corsi dell'esercizio successivo.

Art. 6.

Interventi per la formazione permanente dei lavoratori

Al fine di assicurare la formazione permanente dei lavoratori sono promossi, istituiti, o finanziati corsi brevi, lezioni, esercitazioni, nonché ogni altra attività utile al fine di provvedere al continuo aggiornamento e sviluppo delle conoscenze e della preparazione dei lavoratori.

Art. 7.

Corsi per mutilati e invalidi civili, per invalidi del lavoro e corsi da svolgersi negli istituti dipendenti del Ministero di grazia e giustizia.

I corsi per mutilati ed invalidi civili, per invalidi del lavoro ed i corsi di formazione professionale da svolgersi negli istituti e servizi dipendenti dalla Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustiza, sono disciplinati dalle norme della presente legge in quanto applicabili.

Art. 8.

Norme integrative per i corsi aziendali di riqualificazione

I corsi aziendali di riqualificazione sono autorizzati secondo quanto disposto dall'art. 4, commi secondo e seguenti, della presente legge.

Detti corsi restano regolati dalle disposizioni di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto compatibili con quelle della presente legge.

Art. 9.

Norme integrative per i corsi complementari per apprendisti

I corsi complementari per apprendisti di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 19 gennaio 1955, n. 25, modificata dalla legge 8 luglio 1956, n. 706, possono essere riconosciuti, ovvero direttamente istituiti gestiti, ai sensi della presente legge.

All'istituzione e alla gestione diretta si provvede nei casi in cui i corsi riconosciuti non siano sufficienti in relazione al numero degli apprendisti tenuti a frequentare i corsi complementari.

Detti corsi restano disciplinati dalle norme attualmente vigenti.

Art. 10.

Programmi didattici

I corsi di cui all'art. 2 dovranno svolgersi secondo i programmi didattici stabiliti con regolamento del consiglio regionale.

Tali programmi saranno predisposti in modo da tendere ad una formazione completa, nel rispetto delle convinzioni morali, religiose e politiche degli allievi.

Fino a quando non siano stabiliti nuovi programmi, i corsi si svolgeranno secondo i programmi applicati sino al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Prove finali commissioni d'esame

Al termine dei corsi di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 7, 8 gli allievi sostengono un esame finale davanti a commissioni nominate dai rispettivi enti delegati. Ciascuna commissione è composta da:

un rappresentante della Regione, che la presiede;

un rappresentante dell'ente delegato ai sensi dell'art. 16 della presente legge nel cui territorio si è svolto il corso;

tre insegnanti, scelti fra gli insegnanti del corso, e un rappresentante dell'ente che ne ha curato lo svolgimento quando si tratti di corsi riconosciuti o finanziati ai sensi degli articoli 4 e 5;

un esperto designato congiuntamente dalle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative; in caso di corsi rivolti prevalentemente a lavoratori autonomi, in aggiunta all'esperto indicato dalle confederazioni sindacali, verrà designato un altro esperto da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative;

un rappresentante designato dalle associazioni dei datori di lavoro del settore produttivo al quale appartiene la qualifica conferita al termine del corso.

Le commissioni saranno integrate dai membri designati dallo Stato.

Ai componenti della commissione spettano gli emolumenti di cui all'art. 15.

Con apposito regolamento del consiglio regionale saranno stabilite le prove d'esame e le modalità del loro svolgimento, le modalità di designazione ed i requisiti degli esaminatori di cui al comma primo, nonchè le caratteristiche dell'attestato finale e le modalità del suo rilascio, tenuto conto delle esigenze di coordinamento con l'esercizio delle competenze dello Stato ai sensi dell'art. 7, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblca 15 gennaio 1972, n. 10.

Art. 12.

Gratuità dei corsi, provvidenze per il diritto allo studio, assistenza

I corsi di formazione professionale sono gratuiti.

Al fine di garantire il diritto allo studio a favore di coloro che frequentano corsi di formazione di base diurni con attività non inferiore alle 30 ore settimanali, sono istituiti i seguenti interventi:

a) presalario di L. 18 000 mensili;

b) trasporto gratuito dal luogo di residenza abituale alla sede del corso, anche sotto forma di rimborso delle spese sostenute;

c) assegno di residenza di L. 30.000 mensili, per tutti gli allievi che, per carenza di mezzi di trasporto pubblico, siano impossibilitati a raggiungere giornalmente la sede del corso dal luogo della loro residenza abituale;

d) mensa giornaliera gratuita.

Per coloro che frequentano corsi previsti dalla presente legge, ma non rientranti nel tipo di corso di cui al comma precedente, può essere previsto l'intervento di cui al punto *b*).

Agli allievi è assicurata l'assistenza di un servizio psicosociale e di orientamento; all'inizio dei corsi sarà altresì loro assicurata la possibilità di sottoporsi ad un accertamento medico-diagnostico sul loro stato fisico.

Con legge regionale potrà essere variato l'importo delle provvidenze di cui alle lettere *a*) e *c*) del secondo comma del presente articolo.

Art. 13.

Soppressione dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica

I corsi provinciali per l'istruzione tecnica di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 82, sono soppressi con effetto dal centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore dalla presente legge.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale nomina un commissario di ciascun consorzio. Al commissario è affidata anche l'ordinaria amministrazione del consorzio fino al suo scioglimento, nonchè il compito di redigere lo stato di consistenza

dei beni e il bilancio di chiusura alla data di scadenza del termine di cui al primo comma. Alla stessa data la Regione succede nella proprietà dei beni mobili e immobili dei consorzi e nella titolarietà degli altri rapporti attivi e passivi.

Il personale dipendente dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, che lo richieda entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene trasferito alla Regione e sarà inquadrato nel ruolo del personale regionale ai sensi degli articoli 97 e seguenti della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54. Il suddetto personale sarà di norma comandato, con priorità rispetto ad altro personale, presso le province ai sensi dell'art. 30 della stessa legge.

Gli atti della liquidazione sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale.

Le spese di liquidazione e le eventuali passività graveranno sulla Regione.

Art. 14.

Commissione consultiva regionale per la formazione professionale

E' istituita la commissione regionale per la formazione professionale con il compito di fornire al consiglio ed alla giunta regionale pareri su:

a) il piano per la formazione professionale di cui all'articolo 27;

b) gli obiettivi dei programmi didattici;

c) ogni altra questione sottoposta al suo esame dal consiglio e dalla giunta regionale.

Art. 15.

Composizione e nomina della commissione regionale per la formazione professionale

La commissione regionale per la formazione professionale è nominata dal presidente della giunta regionale ed è composta da:

a) un membro della giunta regionale, che la presiede;

b) tre esperti del settore della formazione professionale designati dal consiglio regionale, con voto limitato a due nomi;

c) tre rappresentanti per ciascuna delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;

d) due rappresentanti per i datori di lavoro, ovvero per i lavoratori autonomi, per ciascuno dei seguenti settori: agricoltura, industria, artigianato, turismo, commercio e servizi, designati in accordo tra le varie associazioni di settore;

e) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

f) un rappresentante di ciascuno degli enti di cui al successivo art. 16;

g) il sovrintendente scolastico regionale.

Ai componenti della commissione è attribuita un'indennità per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di sei sedute all'anno, nella misura di L. 10.000.

Le indennità indicate nel precedente comma si intendono al lordo delle ritenute fiscali e la loro corresponsione decorre dalla prima seduta alla quale ciascun componente la commissione ha partecipato.

Alla liquidazione delle indennità provvede periodicamente la giunta regionale sulla base dei prospetti riepilogativi delle presenze sottoscritte dal presidente e dal segretario della commissione.

Ai componenti che risiedono in un comune diverso da quello della commissione regionale per la formazione professionale, quando si rechino alla seduta della commissione, spetta un trattamento economico di trasferta di L. 15.000 per ogni 24 ore e, per le trasferte di durata inferiore, di 1/24 della diaria intera per ogni ora.

Ai componenti di cui al comma precedente è altresì corrisposto un rimborso delle spese di viaggio nella misura di lire 40 a km, calcolando la distanza ferroviaria dal comune di residenza a quello dove ha sede la commissione regionale per la formazione professionale.

Ai componenti della commissione che per ragioni di ufficio si recano fuori della sede presso la quale sono nominati, compete il trattamento di missione, secondo le norme della legge regionale 31 gennaio 1972, n. 3.

La missione deve essere autorizzata dal presidente della commissione regionale per la formazione professionale.

Per i membri della commissione che siano consiglieri regionali o dipendenti dalla Regione o dallo Stato, si provvede ai sensi rispettivamente della legge regionale 4 febbraio 1972, n. 4, della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 734.

Le funzioni di segreteria saranno svolte dagli uffici regionali, secondo quanto verrà stabilito dalla giunta regionale.

Titolo II

DELEGATA DELLE FUNZIONI

Art. 16.

Delegata alle province delle funzioni in materia di formazione professionale

Sono delegate alle province le funzioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 escluso quanto previsto dall'ultimo comma, e 12, escluso quanto previsto dall'ultimo comma.

Gli enti delegati possono avvalersi, per l'attività di formazione professionale, delle sedi e delle attrezzature degli istituti professionali di Stato provvedendo all'occorrente finanziamento.

Art. 17.

Consorzi tra comuni, province e comunità montane

Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 16, le province hanno facoltà di unirsi in consorzi tra di loro e con i comuni e con le comunità montane ai sensi degli articoli 156 e seguenti del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Le province che si consorziano secondo gli ambiti territoriali corrispondenti ai distretti scolastici di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, ricevono all'atto della costituzione del consorzio, un incentivo finanziario nella misura del 10 per cento dell'ammontare del finanziamento per le funzioni delegate da esse attribuite al consorzio medesimo.

Qualora il consorzio non si realizzi secondo gli ambiti territoriali di cui al comma precedente, le province ricevono l'incentivo finanziario quando l'ambito territoriale del consorzio sia comunque ritenuto adeguato dal consiglio regionale.

A partire dall'inizio dell'anno finanziario successivo a quello della sua costituzione, il consorzio subentra nel rapporto di delega con la Regione a tutti gli effetti previsti dalla presente legge.

Le somme stanziate ai sensi del secondo comma del presente articolo, ed eventualmente non impegnate, possono essere utilizzate nei successivi esercizi.

Art. 18.

Partecipazione alle spese di funzionamento dei consorzi

Il concorso dei comuni, delle province e delle comunità montane nelle spese consortili è fissato nello statuto del consorzio tenendo conto di ogni elemento utile a determinare l'interesse di ciascuno di essi.

Nell'attribuzione dei fondi al consorzio gli enti delegati dovranno specificare quale parte di essi provenga dai finanziamenti ad essi spettanti ai sensi della presente legge.

Art. 19.

Indirizzi generali per l'esercizio delle funzioni delegate

Le province esercitano le funzioni loro delegate ai sensi dell'art. 16 secondo i seguenti indirizzi:

a) le province stabiliranno gli opportuni contatti con i comuni e le comunità montane ai fini della costituzione dei consorzi previsti dall'art. 17 della presente legge;

b) gli interventi dovranno avere carattere unitario e saranno attuati al fine di promuovere lo sviluppo della personalità degli allievi per far loro conseguire una qualificazione adeguata al lavoro che essi intendono svolgere ed una formazione atta ad agevolarne l'autonomia, la mobilità professionale e la migliore partecipazione alla vita sociale anche all'interno dell'ambiente di lavoro;

c) gli interventi saranno inoltre attuati in modo da permettere ai lavoratori di migliorare la propria preparazione al fine di acquisire nuove conoscenze e qualificazioni che ne integrino o diversifichino le capacità ed agevolino lo svolgimento delle loro attività in maniera più efficace ed autonoma possibile;

d) gli interventi saranno altresì attuati in modo da orientare la formazione dei lavoratori verso i settori suscettibili di sviluppo e preparare un adeguato numero di lavoratori qualificati in relazione agli obiettivi determinati dalla programmazione regionale ed alle esigenze locali;

e) gli enti delegati, nell'attuazione degli interventi, si avvalgono di commissioni consultive rappresentative delle organizzazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi, degli enti locali, dell'amministrazione scolastica statale, degli enti terzi gestori di iniziative nel campo della formazione professionale.

Possono essere chiamati a far parte delle commissioni anche esperti.

Le commissioni consultive:

propongono il piano per la formazione professionale secondo le esigenze di sviluppo in coerenza con le linee di piano fissate dal consiglio regionale;

espongono pareri circa le proposte di riconoscimento e di finanziamento dei corsi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge;

formulano proposte circa i programmi didattici di cui all'art. 10, tenendo conto delle caratteristiche economiche e sociali del territorio;

forniscono ogni collaborazione alla commissione consultiva regionale di cui all'art. 14 della presente legge.

Art. 20.

Indirizzi integrativi per l'istituzione e la gestione dei corsi di formazione professionale

Le funzioni relative all'istituzione ed alla gestione dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 3, sono esercitate in particolare secondo i seguenti indirizzi:

a) i corsi saranno normalmente svolti attraverso una struttura stabilmente destinata ad attività di formazione professionale nella cui gestione sarà garantita la partecipazione degli allievi, dei genitori, del personale addetto all'organizzazione ed alla gestione dei corsi, delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative e del comune nel cui territorio ha sede il corso.

Nei corsi prevalentemente frequentati da allievi di età superiore ai 18 anni dovranno essere create forme di gestione tali da assicurare agli allievi stessi un'effettiva responsabilità nell'organizzazione degli orari, dei metodi e dei mezzi;

b) le sedi in cui si svolgeranno i corsi dovranno essere fornite di locali, attrezzature ed arredi idonei, tali da permettere un efficace rapporto didattico tra docenti ed allievi e l'impiego individuale, o per piccoli gruppi, delle attrezzature medesime. Dette attrezzature saranno distribuite sul territorio regionale in modo da essere collegate con le aree alle cui attività economiche i corsi si indirizzano.

I corsi per l'agricoltura saranno organizzati in modo da consentire la frequenza anche a coloro che risiedono in località isolate o in piccoli centri, dislocando adeguatamente l'attività didattica, se del caso con frequenza periodica;

c) gli insegnanti, in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente nel settore statale, dovranno possedere il titolo di studio legale nella rispettiva materia di insegnamento e gli istruttori tecnico-pratici dovranno possedere una documentata esperienza tecnica oltre ad una adeguata preparazione culturale generale e pedagogica che li ponga in grado di seguire tutta l'attività di formazione degli allievi;

d) gli enti delegati al fine di gestire direttamente i corsi di formazione professionale, in modo che rispondano a criteri di flessibilità in rapporto agli interessi stabiliti dalla presente legge, possono utilizzare, in aggiunta al personale comandato ai sensi dell'art. 26, secondo comma, personale di ruolo oppure assunto con incarico a tempo indeterminato o a termine, personale dipendente da enti pubblici o privati mediante stipulazione di apposite convenzioni collaboratori esterni anche con un rapporto di prestazione professionale;

e) nel corso delle attività formative si provvederà ad attuare un diretto collegamento con la realtà degli ambienti di lavoro;

f) nella gestione dei corsi dovrà essere garantito uno stretto coordinamento tra le esigenze dell'insegnamento e gli adempimenti amministrativi, assicurando in particolare la rapidità della fornitura dei mezzi necessari e della manutenzione delle attrezzature, prevedendo a tale scopo anche adeguate forme di autonomia amministrativa.

Art 21.

Indirizzi integrativi per il riconoscimento dei corsi di formazione professionale

Le funzioni relative al riconoscimento dei corsi ed alla relativa vigilanza di cui all'art. 4 sono esercitate in particolare secondo i seguenti indirizzi:

a) il riconoscimento sarà concesso in maniera da incoraggiare i corsi che rispondano agli obiettivi ed alle linee di sviluppo indicate dalla programmazione regionale;

b) nel concedere il riconoscimento e nell'esercitare la vigilanza didattica e amministrativa, l'idoneità organizzativa dei corsi sarà valutata secondo l'indirizzo di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo precedente e tenendo conto delle necessità che i corsi si svolgano attraverso strutture destinate stabilmente ad attività di formazione professionale;

c) l'ente delegato nell'esercizio della vigilanza didattica e amministrativa si avvale delle proposte delle commissioni di cui all'art. 19, lettera *e*).

Art. 22.

Indirizzi integrativi per il finanziamento dei corsi riconosciuti e relativa vigilanza

Le funzioni relative al finanziamento dei corsi riconosciuti ed alla relativa vigilanza di cui all'art. 5 sono esercitate in particolare secondo i seguenti indirizzi:

a) i finanziamenti saranno concessi a favore dei corsi che corrispondono alle previsioni programmatiche della Regione e, tra i suddetti corsi, dando la precedenza a favore di quelli che perseguono gli obiettivi prioritari indicati nella deliberazione del consiglio regionale, di cui al successivo art. 28;

b) i finanziamenti saranno concessi con precedenza ai corsi gestiti da organizzazioni sindacali o altre associazioni di lavoratori;

c) la verifica dei piani finanziari, la vigilanza sull'amministrazione di cui al quarto comma dell'art. 5 e la verifica dei rendiconti e degli altri documenti, dovranno accertare la corrispondenza tra i piani finanziari e la destinazione dei finanziamenti alle previsioni, evidenziare le eventuali discordanze, nonchè i rapporti tra i finanziamenti regionali e gli altri finanziamenti di cui eventualmente si avvantaggiano i corsi.

Art. 23.

Indirizzi integrativi per la formazione permanente dei lavoratori

Le funzioni relative alle attività per la formazione permanente dei lavoratori, di cui all'art. 6, sono esercitate in particolare secondo i seguenti indirizzi:

a) le attività di formazione permanente tenderanno a rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini al lavoro ed a permettere una maggiore mobilità dei lavoratori promuovendo l'aggiornamento, la qualificazione e lo sviluppo della preparazione professionale e culturale;

b) le attività di formazione permanente dovranno essere promosse e svolte in maniera da garantire la continuazione e lo sviluppo della formazione dei lavoratori anche dopo il compimento dei corsi di cui all'art. 3 della presente legge;

c) le attività di formazione permanente dovranno essere svolte tramite l'organizzazione che provvede ai corsi di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 24.

Indirizzi integrativi in materia di corsi per mutilati ed invalidi civili e del lavoro e di corsi aziendali di riqualificazione

All'esercizio delle funzioni relative ai corsi per mutilati ed invalidi civili ed invalidi del lavoro e ai corsi aziendali di riqualificazione, di cui agli articoli 7 e 8, si applicano gli indirizzi di cui agli articoli 20, 21 e 22, a seconda che si tratti di corsi istituiti, riconosciuti o finanziati dalle province.

Le funzioni relative all'autorizzazione, alla vigilanza ed allo eventuale finanziamento dei corsi aziendali di riqualificazione saranno inoltre esercitate previa consultazione delle rappresen-

tanze sindacali dei lavoratori delle unità produttive interessate, e comunque delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Le funzioni relative ai corsi per mutilati ed invalidi civili e per invalidi del lavoro saranno inoltre esercitate in modo da garantire il collegamento di dette attività formative con quelle degli altri corsi.

I corsi per invalidi e mutilati dovranno essere autorizzati o istituiti solo nei casi di provata impossibilità di partecipare, da parte di quest'ultimi, ad un'adeguata attività di formazione professionale attraverso i corsi normali.

Art. 25.
Indirizzi integrativi in materia di provvidenze per il diritto allo studio

Le province organizzeranno i servizi di cui all'art. 12, comma secondo, lettere *b)* e *d)*, comma quarto e quinto, avvalendosi anche di organizzazioni già esistenti, o comunque gestendoli unitariamente con altri servizi analoghi.

Art. 26.
Cessazione delle scuole regionali di istruzione professionale e delle unità didattiche amministrative. Trasferimento dei beni e comando del personale.

Il consiglio regionale, con deliberazione adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone che le scuole regionali di formazione professionale e le unità didattiche-amministrative cessino la propria attività a partire dalla data indicata nella stessa deliberazione.

I dipendenti della Regione comunque in servizio per almeno due anni formativi presso le scuole regionali di istruzione professionale e le unità didattiche amministrative al momento della cessazione delle attività, saranno di norma comandati presso gli enti delegati ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30 e dell'art. 30 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, sullo stato giuridico ed economico del personale.

Ai sensi dell'art. 13, quinto comma, legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, i beni regionali di pertinenza delle scuole regionali di formazione professionale e delle unità didattiche amministrative, al momento della cessazione delle loro attività, saranno assegnati in uso agli enti delegati nel cui territorio essi si trovano.

Titolo III
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Art. 27.
Piano di settore e criteri di ripartizione dei fondi per la formazione professionale

Il consiglio regionale previa consultazione degli organismi comprensoriali, ove costituiti, approva ogni tre anni e, nella prima applicazione della presente legge, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, un piano per la formazione professionale nel quale sono stabiliti:

a) gli obiettivi generali della formazione professionale;

b) i criteri per lo sviluppo delle attività, con riferimento ai diversi settori dell'economia e alle diverse zone del territorio regionale.

Art 28.
Presentazione e finanziamento dei progetti organici di intervento

Il consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei finanziamenti sulla base di progetti organici di intervento presentati alla Regione dalle province e dai consorzi di cui all'articolo 17 della presente legge e redatti secondo i criteri e nei termini stabiliti con deliberazione del consiglio regionale.

I progetti organici di intervento di cui al precedente comma, ove siano costituiti gli organismi comprensoriali, sono redatti da questi ultimi sulla base delle proposte presentate dagli enti delegati.

Il consiglio regionale impartisce con la deliberazione di cui al primo comma le direttive di cui all'art. 65 dello statuto con le quali sono indicati gli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro del piano di cui al precedente art. 27.

Le somme eventualmente non impegnate con la deliberazione del consiglio regionale di cui al primo comma possono essere utilizzate nel successivo esercizio con l'approvazione del piano annuale ad esso relativo.

Art. 29.
Ripartizione dei finanziamenti

L'erogazione dei finanziamenti previsti dal piano di ripartizione di cui al precedente art. 28 è disposta annualmente con deliberazione della giunta regionale.

Art. 30.
Rendiconto delle spese per le funzioni delegate

Gli enti delegati trasmettono annualmente alla giunta regionale una relazione, con allegati i prospetti di informazione statistica che saranno richiesti dalla giunta medesima, sui risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni delegate, nonchè il rendiconto delle spese sostenute compresi gli oneri aggiuntivi di cui al successivo art. 32.

Le relazioni ed i prospetti allegati contengono altresì, al fine di una più organica informazione, i dati relativi alle funzioni proprie degli enti delegati nella stessa materia.

Le somme non impegnate dagli enti delegati sono computate, per l'esercizio successivo, in diminuzione di quelle spettanti agli stessi enti e vengono ridistribuite tra gli altri enti con il piano annuale relativo al suddetto esercizio.

Art. 31.
Relazione annuale al consiglio

La giunta presenta ogni anno, contestualmente all'esame, da parte del consiglio regionale, della deliberazione di cui alla ultima parte del primo comma del precedente art. 28, una relazione contenente dati informativi, contabili e statistici sullo esercizio delle funzioni delegate, nonchè tutti gli elementi, anche relativi alle funzioni proprie degli enti delegati nella stessa materia, che possano consentire al consiglio la più completa valutazione dei risultati raggiunti.

Art. 32.
Oneri finanziari aggiuntivi

Gli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento previsti dal sesto comma dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, sono stabiliti in una quota pari al 10 per cento del finanziamento complessivo disposto dalla presente legge per l'esercizio delle funzioni delegate.

Ai fini della ripartizione delle somme di cui al precedente comma, gli enti delegati trasmettono alla giunta regionale la documentazione relativa agli oneri di funzionamento gravanti su di essi per effetto della delega.

Nella documentazione dovrà essere indicata la disponibilità e le ulteriori necessità di personale comandato e di beni regionali.

La giunta, in base alla suddetta documentazione, elabora uno schema triennale di ripartizione dei mezzi finanziari, del personale da comandare e dei beni regionali da assegnare agli enti delegati e lo sottopone al loro esame anche al fine degli accordi sul contingente del personale di cui al terzo comma e sull'ammontare degli oneri finanziari di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30.

Il piano è sottoposto all'approvazione del consiglio e viene eseguito annualmente dalla giunta regionale.

Ove dalla documentazione di cui al secondo comma del presente articolo risultasse necessario un adeguamento della quota di cui al primo comma, si provvederà con apposita legge regionale.

Art. 33.
Oneri finanziari aggiuntivi. Comando di personale

Ai fini del finanziamento per gli oneri aggiuntivi di cui all'art. 32, il comando di ogni unità di personale è considerata equivalente ad una somma pari al trattamento tabellare annuale, comprensiva degli oneri previdenziali ed assicurativi di ciascun dipendente.

Art. 34.
Oneri finanziari aggiuntivi. Assegnazione dei beni

Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, la Regione assegna in uso agli enti delegati propri beni patrimoniali mobili ed immobili. I beni mobili potranno anche essere ceduti in proprietà.

Ai fini della ripartizione di cui all'art. 32 il prezzo per la cessione in proprietà e il corrispettivo annuale per la cessione in uso di ciascun bene, verranno considerati equivalenti ad una somma determinata d'intesa tra la giunta regionale e l'ente delegato con riferimento ai valori di mercato correnti.

Art. 35.

Modalità di applicazione della legge

Le norme della presente legge concernenti la delega e il finanziamento delle funzioni hanno applicazione a decorrere dal 1° ottobre 1976

Art. 36.

Imputazione della spesa per l'anno 1976

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti per l'anno 1976 a L. 1.800.000.000, saranno così ripartiti:

L. 1.500.000.000 per funzioni delegate;
L. 150.000.000 per oneri aggiuntivi di cui all'art. 32;
L. 150.000.000 per incentivi finanziari di cui all'art. 17,

e faranno carico ad apposito capitolo del bilancio per il 1976 così formulato:

Capitolo:

Spese per la formazione professionale e delega delle relative funzioni agli enti locali:

Art. 10. — Oneri per le funzioni delegate	L.	1.500.000.000
Art. 20. — Oneri aggiuntivi (art. 32) . .	»	150.000.000
Art. 30. — Incentivi finanziari (art. 17) .	»	150.000.000
	L.	1.800.000.000

La spesa sarà finanziata con la riduzione dei capitoli del bilancio 1976 corrispondenti a quelli iscritti nel bilancio per l'anno 1975 per gli importi a fianco indicati:

Cap. 06700	L.	354.000.000
Cap. 06800	»	37.000.000
Cap. 06900	»	90.000.000
Cap. 07000	»	612.000.000
Cap. 07100	»	198.000.000
Cap. 07200	»	135.000.000
Cap. 07300	»	72.000.000
Cap. 07400	»	205.000.000
Cap. 07500	»	97.000.000
	L.	1.800.000.000

Le spese derivanti dal funzionamento delle commissioni previste dagli articoli 11 e 14 faranno carico al capitolo del bilancio 1976 corrispondente al cap 05600 del bilancio dell'anno in corso.

Art 37.

Imputazione della spesa per l'anno 1977 e seguenti

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti per l'anno 1977 a L. 5.520.000.000, saranno così ripartiti:

L. 4.600.000.000 per l'esercizio delle funzioni delegate;
L. 460.000.000 per oneri aggiuntivi di cui all'art 32;
L. 460.000.000 per gli incentivi finanziari di cui all'art 17,

e saranno iscritti nel bilancio 1977 al corrispondente capitolo del bilancio 1976, istituito ai sensi dell'art. 36 della presente legge.

La maggiore spesa di L. 3.720.000.000 sarà finanziata:

a) per L. 3.298.000.000 con la soppressione nel bilancio 1977 dei capitoli iscritti nel bilancio 1976 la cui previsione sarà pari ai corrispondenti capitoli del bilancio 1975 nelle risultanze che di seguito si trascrivono:

Cap. 06700	L.	486.000.000
Cap. 06800	»	68.000.000
Cap. 06900	»	305.000.000
Cap. 07000	»	1.088.000.000
Cap. 07100	»	352.000.000
Cap. 07200	»	242.000.000
Cap. 07300	»	128.000.000
Cap. 07400	»	365.000.000
Cap. 07500	»	173.000.000
Cap. 07650	»	91.000.000

b) per L. 422.000.000 con la riduzione nel bilancio 1977 dei capitoli iscritti nel bilancio 1976 corrispondenti ai seguenti capitoli del bilancio 1975:

Cap. 02500	L.	100.000.000
Cap. 03000	»	322.000.000

Le spese derivanti dal funzionamento delle commissioni previste dagli articoli 11 e 14 faranno carico al corrispondente capitolo del relativo bilancio.

Gli oneri derivanti dalla presente legge per gli anni successivi, nell'importo previsto al primo comma del presente articolo faranno carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

Art. 38.

Norma finale

Cessa di avere applicazione tutta la normativa statale concernente gli interventi in materia di istruzione artigiana e professionale disciplinati dalla presente legge, ivi compresa quella contraria o diversa in materia artigiana e professionale, ad eccezione di quella espressamente richiamata.

Sono abrogate tutte le disposizioni in materia di istruzione artigiana e professionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1972, n. 8, incompatibili con le norme della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 17 gennaio 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 dicembre 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 10 gennaio 1976.

(6508)

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1976, n. **7.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1975, n. 6 - Norme transitorie per il finanziamento delle spese per la formazione del personale tecnico ed infermieristico degli enti ospedalieri nonchè per il tirocinio pratico dei medici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 29 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il punto 4) del terzo comma dell'art. 1 della legge 16 gennaio 1975, n. 6, è sostituito dal seguente:

4) spesa di investimento relativa agli enti di cui al punto 1) ed altri oneri comunque afferenti il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386; oneri conseguenti all'attuazione degli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 18 aprile 1975, n. 148; spese impreviste riguardanti i precedenti gruppi di spesa.

Art. 2.

La lettera *b*) dell'art. 6 della legge 16 gennaio 1975, n. 6, è sostituita dalla seguente:

b) spese per la didattica medica e non medica e per la ricerca scientifica; spese per il tirocinio pratico di cui alla legge n. 148 del 18 aprile 1975.

Art. 3.

In attuazione del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1975, n. 6, il finanziamento della spesa per la formazione del personale tecnico e infermieristico degli enti ospedalieri nonchè per il tirocinio pratico è disciplinato transitoriamente dalla presente legge.

Art. 4.

Nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 1, n. 4), della legge regionale 16 gennaio 1975, n. 6, sono ammesse al finanziamento regionale le seguenti spese:

1) spese per il personale amministrativo, tecnico e didattico non dipendente dall'ente ospedaliero;

2) spese per attrezzature e sussidi didattici, cancelleria e materiale vario;

3) spese per l'assistenza sanitaria e infortunistica degli allievi dei corsi e dei tirocinanti, nonchè per le provvidenze previste dai contratti di lavoro e dai regolamenti degli enti ospedalieri e delle scuole;

4) spese per l'assegno mensile ai tirocinanti.

Art. 5.

Entro il mese di aprile di ogni anno il consiglio regionale su proposta della giunta regionale:

1) approva il piano generale dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale per il personale tecnico e infermieristico fissando le modalità organizzative, didattiche e di funzionamento di tali corsi e la loro dislocazione territoriale;

2) stabilisce il numero globale e ripartito fra i singoli enti ospedalieri riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 10 della legge 17 agosto 1975, n. 148, dei posti disponibili per il tirocinio pratico;

3) approva la ripartizione fra i singoli enti ospedalieri dei relativi finanziamenti regionali.

La giunta regionale corrisponde acconti periodici sui finanziamenti approvati dal consiglio regionale, in base al bilancio previsionale di cassa predisposto trimestralmente dagli enti ospedalieri ai sensi e con le procedure indicate dall'art. 4 della legge regionale 16 gennaio 1975, n. 6.

La concessione dei finanziamenti è subordinata all'osservanza delle modalità organizzative e di funzionamento stabilite dal consiglio regionale ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Per la realizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale per il personale tecnico ed infermieristico gli enti ospedalieri possono convenzionarsi con enti locali territoriali ed altri enti pubblici operanti nella Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 22 gennaio 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 30 *dicembre* 1975 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 14 *gennaio* 1976.

(2898)

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1976, n. 8.

Modificazione della legge regionale 9 settembre 1974, n. 61 - Norme per l'acquisizione di beni agricoli-forestali al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 6 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 61, è sostituito dal seguente:

Il finanziamento di L. 6.500.000.000 previsto dalla legge regionale 27 maggio 1974, n. 23, di cui al cap. 30500 del bilancio di previsione dell'anno 1974, è destinato per la quota di L. 4.000.000.000 alle acquisizioni e per la quota di L. 2.500.000.000 ai miglioramenti indicati nell'art. 1 della predetta legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 gennaio 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 *dicembre* 1975 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 22 *gennaio* 1976.

(2899)

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1976, n. 9.

Provvedimenti diretti a garantire la funzionalità dei corsi di formazione professionale gestiti direttamente dalla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 13 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale incaricato dell'insegnamento nell'anno formativo 1973-74 a seguito delle pubbliche selezioni per esami effettuate in attuazione della deliberazione del consiglio regionale n. 476 del 1° ottobre 1973, e riconfermato nell'anno formativo 1974-75 ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 31 ottobre 1974, n. 65, nei corsi di formazione professionale, gestiti dalla Regione viene inquadrato a domanda nella fascia funzionale comprendente le mansioni obiettive di « insegnante » oppure di « insegnante tecnico-pratico » previste nella tabella *A* allegata alla legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, per cui l'incarico è stato conferito, semprechè l'incarico stesso non sia stato interrotto dalla data del conferimento e sia perdurato per l'intero corso di formazione 1974-75, con un orario settimanale non inferiore a quindici ore di servizio effettivo. Detto personale è assegnato alle scuole regionali di formazione professionale.

Gli effetti giuridici dell'inquadramento, anche ai fini della progressione economica dello stipendio stabilita dall'art. 82 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, decorrono dalla data di inizio del primo incarico di insegnamento conferito dall'amministrazione. La decorrenza agli effetti economici, è fissata alla data del 1° ottobre 1975.

Art. 2.

La domanda di inquadramento dovrà essere presentata, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al presidente della giunta regionale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'inquadramento è disposto con provvedimento della giunta regionale nel quale sono indicate:

le mansioni attribuite e la fascia funzionale di inquadramento;

l'anzianità riconosciuta nel ruolo regionale;

la retribuzione mensile ed annua lorda e netta.

Fino a quando non sarà stato provveduto agli adeguamenti organici previsti dall'art. 23 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, l'inquadramento del personale di cui al precedente articolo viene disposto anche in soprannumero rispetto ai contingenti previsti nelle tabelle *A* e *B* allegate alla citata legge, purchè nei limiti della dotazione organica complessiva fissata nella tabella *B*.

Art. 3.

Fino all'attuazione della delega di funzioni in materia di formazione professionale agli enti locali e limitatamente all'anno formativo 1975-76, la giunta regionale, per far fronte a carenze di personale insegnante inquadrato nei ruoli regionali nonchè per provvedere alla sostituzione di personale insegnante temporaneamente assente, è autorizzata a stipulare apposite conven-

zioni con comuni, province, loro consorzi e comunità montane al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica in tutte le discipline previste dal programma dei corsi direttamente gestiti dalla Regione.

Nelle suddette convenzioni sarà previsto che gli enti convenzionati, qualora non possano provvedere mediante proprio personale di ruolo o comunque già in servizio alla data del 1° ottobre 1975, si avvarranno dei candidati compresi nelle graduatorie provinciali del personale insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria dello Stato, secondo l'ordine delle graduatorie stesse.

Art. 4.

Le spese a carico del bilancio 1975, derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontano a L. 140.000.000 per quanto previsto dall'art. 1 e non oltre L. 30.000.000 per quanto previsto dall'art. 3 saranno fronteggiate con le disponibilità previste al cap. 01100 appositamente integrato ed al cap. 01250 che viene istituito con il seguente provvedimento:

In diminuzione:

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Sezione I - SERVIZI GENERALI

Cap. 01200. — Conferimento incarichi di insegnamento per i corsi di formazione professionale gestiti dalla Regione (legge regionale n. 65 del 31 ottobre 1974) . . . . L. 120.000.000

Sezione II - ISTRUZIONE E CULTURA

Rubrica II - *Formazione*

Cap. 06400. — Spese e contributi per il funzionamento, i trasporti, la refezione e l'assistenza agli alunni delle scuole materne statali, degli enti locali e delle scuole materne private situate in aree non ancora servite da scuole statali (legge n. 44 del 18 marzo 1968) . . . . L. 50.000.000

Totale in diminuzione . . . L. 170.000.000

In aumento:

Sezione I - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Rubrica III - *Servizi generali*

Cap. 01100. — Spese per il personale addetto ai servizi della Regione (legge regionale 6 settembre 1973, n. 54) . . . . L. 140.000.000

Di nuova istituzione:

Sezione I - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Rubrica III - *Servizi generali*

Cap 01250. — Spese per le convenzioni di cui all'art. 3 della presente legge « Convenzioni con comuni, province, loro consorzi e comunità montane » . . . . L. 30.000.000

Totale in aumento . . . L. 170.000.000

Art. 5.

Gli oneri a carico del bilancio 1976 derivante dall'applicazione della presente legge ammontano a L. 560.000.000 per quanto previsto dall'art. 1 e non oltre i 100.000.000 per quanto previsto dall'art. 3 per complessive L. 660.000.000 faranno carico rispettivamente al capitolo del bilancio 1976 corrispondente al capitolo 01100 del bilancio 1975 e dal capitolo del medesimo bilancio corrispondente al cap. 01250 del bilancio 1975 istituito con la variazione di cui all'articolo precedente.

La maggiore spesa di L. 490.000.000 prevista per l'anno 1976 rispetto a quella del 1975 sarà fronteggiata per L. 370.000.000 con la eliminazione nel bilancio 1976 del cap. 01200 previsto nel bilancio 1975 e per L. 120.000.000 con la riduzione di pari importo nel bilancio per l'anno 1976 del capitolo corrispondente al 01300 iscritto nel bilancio 1975.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 febbraio 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 dicembre 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 28 gennaio 1976.

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1976, n. **10.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1975, n. 71, concernente gli interventi per il diritto allo studio e delega delle relative funzioni agli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 13 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 71, è così modificato:

Al fine di assicurare il diritto allo studio, sono attuati i seguenti interventi nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica statali, ivi compresi gli istituti professionali:

a) fornitura di mezzi finanziari per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche di classe e di istituto e di altro materiale didattico collettivo, ivi compresi l'acquisto di stumenti scientifici per laboratori nonché di pubblicazioni e di altro materiale didattico di uso individuale per gli allievi in condizione di disagio economico;

b) servizi di mensa;

c) trasporti, ivi compresi i relativi oneri assicurativi per i trasportati;

d) alloggio per gli alunni residenti fuori sede sia sotto forma di posti gratuiti o semigratuiti in convitti e pensionati, sia sotto forma di contributi in denaro a favore di coloro che si trovano in condizioni di disagio economico.

Gli interventi di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente comma saranno attuati, ove possibile, utilizzando gli stessi servizi previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 39/75 (atti del consiglio) del 9 dicembre 1975.

Art. 2.

Gli articoli 5, 9 e 20 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 71, sono abrogati.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 febbraio 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 dicembre 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 27 gennaio 1976.

(2900)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761500)